

**Abstract.** Si rileva, allora, come gli obblighi di preventivo avviso della prima segnalazione negativa (anche concernente posizioni meno gravi della sofferenza), concernono solamente le posizioni dei clienti persone fisiche e consumatori, e non quindi le imprese commerciali (ex art. 125, comma 3, t.u.b.), nonché le posizioni di tutte le persone fisiche quand'anche imprenditori ex art. 4, comma 7, del Codice Deontologico e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi privati, secondo cui "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato": mai, invece, tali obblighi concernono le persone giuridiche, né l'art. 4 su richiamato si può riferire alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, non trattandosi di sistema informativo privato.

\* \* \* \* \*

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI SPOLETO**

In composizione monocratica ed in persona del Giudice Dott.ssa S.T., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile in I grado iscritta al n. (omissis) del Ruolo Generale dell'anno (omissis), alla quale sono riuniti i giudizi (omissis) e (omissis) R.G., trattenuta in decisione all'udienza del (omissis) con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., promossa da P.T. S.N.C. DI P.R. e P.C., in persona del L.R.P.T., P.C., P.R., T.I. S.R.L., in persona del L.R.P.T., rappresentati e difesi dall'Avv. (omissis) e dall'Avv. (omissis), giusta delega in calce agli atti di citazione nei giudizi riuniti, elettivamente domiciliati in Foligno, p.zza B.A.;

- OPPONENTI-

**CONTRO**

BANCA (omissis), in persona del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis) giusta delega a margine del ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata in Foligno, Piazza G.M.;

- OPPOSTA -

**E NEI CONFRONTI DI**

G. BANCA S.P.A., in persona del L.R.P.T., rappresentata e difesa dall'Avv. (omissis), giusta procura alle liti in calce alla comparsa di intervento volontario, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. (omissis), elettivamente domiciliata in Perugia, P.zza A.;

-INTERVENTRICE VOLONTARIA -

**OGGETTO:** Diritto Bancario - Opposizione a decreto ingiuntivo del Tribunale di Spoleto n. (omissis). Azione di risarcimento danni.

**CONCLUSIONI:** All'udienza del (omissis) i procuratori delle parti hanno concluso come da processo verbale da intendersi qui interamente richiamato e ritrascritto.

**FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE**

1. Con ricorso depositato in data (omissis), Banca (omissis), in persona del l.r.p.t., chiedeva al Tribunale di Spoleto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti della P.T. s.n.c., in persona del

l.r.p.t., nonché dei fideiussori P.C., P.R. e T.I. s.r.l., in persona del l.r.p.t., per la somma di € 194.428,45, oltre interessi convenzionali al tasso del 6,606% annuo e spese di procedura.

In accoglimento del predetto ricorso, in data (*omissis*), il Tribunale di Spoleto ha ingiunto alla P.T. s.n.c., nonché ai fideiussori T.I. s.r.l., P.R. e P.C., di pagare la somma di € 194.428,45, oltre interessi come da domanda e spese del procedimento.

Avverso detto decreto P.T. s.n.c., P.R., T.I. da un lato, nonché P.C., dall'altro, hanno proposto opposizione, mentre P.T. s.n.c. aveva già proposto un giudizio ordinario volto all'accertamento della sussistenza di illegittimi addebiti operati in relazione al medesimo rapporto bancario, oltre che all'accertamento della illegittimità della segnalazione del suo nominativo alla Centrale Rischi di Allarme Interbancaria.

I procedimenti venivano iscritti a ruolo, rispettivamente, con il n. (*omissis*) R.G. e riuniti al giudizio n. (*omissis*) R.G.

In particolare, P.T. s.n.c., P. R. e T.I., nelle rispettive qualità di debitrice principale e di fideiussori, hanno richiesto di: "accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. (*omissis*), in quanto emesso in assenza di idonea prova scritta ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c., nonché 50, 117 e 119 t.u.b.; - accertare e dichiarare la illegittimità ed inefficacia della revoca dell'affidamento, comunicata con missiva del (*omissis*) (doc. 5 fascicolo monitorio); - accertare e dichiarare l'inesistenza di un qualsivoglia contratto di conto corrente stipulato nell'anno (*omissis*) e, conseguentemente - dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole applicate al rapporto di conto corrente n. (*omissis*) intercorso fra le parti e relative alla corresponsione di commissioni massimo scoperto/CMDF, spese e interessi per violazione dell'art. 117, comma 1 e 3, t.u.b., sino alla stipula del contratto del (*omissis*); - accertare e dichiarare la presenza di irregolarità nella tenuta del conto (*omissis*) intestato alla società P.T. s.n.c. di P.R. e P.C., consistenti nell'applicazione di interessi anatocistici, superamento dei tassi soglia di volta in volta vigenti, che hanno determinato usura oggettiva e soggettiva, dalla stipula del contratto del (*omissis*) o dall'inizio del rapporto in caso di esistenza di una pattuizione scritta iniziale, nella misura che verrà accertata anche a mezzo CTU e, conseguentemente - dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle predette clausole; - accertare e dichiarare l'esistenza di un credito della P.T. nei confronti della Banca (*omissis*) a titolo di restituzione interessi non dovuti, usura oggettiva e soggettiva, anatocismo, spese e commissioni di massimo scoperto nella misura di complessivi € 142.186,88, come emerge da relazione contabile del (*omissis*), oltre interessi e rivalutazione monetaria, o in quella diversa misura che dovesse emergere all'esito di CTU che sin d'ora si richiede; - dichiarare la compensazione del predetto credito della P.T. con le somme eventualmente ancora dovute; in via riconvenzionale: - accertare e dichiarare la illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi Banca d'Italia per assenza dei presupposti di fatto e per violazione delle disposizioni impartite dalla Circolare 139 del 11/2/1991, 8° e 13° aggiornamento, delle norme del t.u.b., dei principi di diligenza, correttezza e buona fede (artt. 1175 c.c., 1375 c.c. , e art. 2 cost.) nonché delle disposizioni del codice di deontologia istituito dalla Banca d'Italia per il rispetto della trasparenza e buona fede nei rapporti tra intermediari e correntisti (d.lg. 196/2003 e con provvedimento del 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2009 ed entrato in vigore il 3 ottobre 2009) per tutte le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto - ordinare alla Banca (*omissis*) in persona del legale rappresentante *pro tempore*, l'immediata cancellazione della segnalazione "a sofferenza" della P.T.; - condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno nella misura di € 60.000,00 o in quella diversa somma che sarà determinata in via equitativa e per l'effetto - compensare tale somma con quella eventualmente ancora dovuta. Conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo emesso. Con vittoria di spese e competenze del giudizio".

P.C., anche essa fideiussore della P.T. s.n.c., nel giudizio n. (omissis)RG, formulava le stesse identiche conclusioni di merito con riferimento alla chiesta revoca del decreto ingiuntivo opposto, chiedendo previamente la riunione ai giudizi sopra indicati.

P.T. s.n.c., nel giudizio n. (omissis) RG chiedeva di “accertare e dichiarare l'inesistenza di un qualsivoglia contratto di conto corrente stipulato nell'anno (omissis) e, conseguentemente - dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle clausole applicate al rapporto di conto corrente n. (omissis) intercorso fra le parti e relative alla corresponsione di commissioni massimo scoperto/CMDF, spese e interessi per violazione dell'art. 117, comma 1 e 3, t.u.b., sino alla stipula del contratto del (omissis); - accertare e dichiarare la presenza di irregolarità nella tenuta del conto (omissis) intestato alla società P.T. snc di P.R. e P.C., consistenti nell'applicazione di interessi anatocistici, superamento dei tassi soglia di volta in volta vigenti, che hanno determinato usura oggettiva e soggettiva, dalla stipula del contratto del (omissis) o dall'inizio del rapporto in caso di esistenza di una pattuizione scritta iniziale, nella misura che verrà accertata anche a mezzo CTU e, conseguentemente - dichiarare la nullità e/o l'inefficacia delle predette clausole; - accertare e dichiarare la illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi Banca d'Italia per assenza dei presupposti di fatto e per violazione delle disposizioni impartite dalla Circolare 139 del 11/2/1991, 8° e 13° aggiornamento, delle norme del t.u.b., dei principi di diligenza, correttezza e buona fede (artt. 1175 c.c., 1375 c.c., e art. 2 cost.) nonché delle disposizioni del codice di deontologia istituito dalla Banca d'Italia per il rispetto della trasparenza e buona fede nei rapporti tra intermediari e correntisti (d.lg. n. 196/2003 e con provvedimento del 29 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2009 ed entrato in vigore il 3 ottobre 2009) per tutte le ragioni di cui in narrativa; - condannare l'istituto di credito al risarcimento del danno nella misura di € 60.000,00 o in quella diversa somma che sarà determinata in via equitativa e per lo effetto - compensare tale somma con quella eventualmente ancora dovuta per l'utilizzo dell'affidamento”.

A sostegno delle domande rispettivamente proposte, le parti attrici- opponenti evidenziavano (in estrema sintesi):

la carenza di prova del credito fatto valere, posta la produzione di mero saldaconto e non di estratto conto, valido ai sensi dell'art. 50 t.u.b. per il rilascio del decreto ingiuntivo opposto;

l'assenza di forma scritta del rapporto di conto corrente iniziato nel lontano 1992 e continuato sino alla chiusura nel 2014 e la conseguente assenza di documento dal quale poter evincere le condizioni applicate ed accettate dalle parti contraenti;

la nullità per assenza di forma scritta del contratto e la applicazione di interessi anatocistici ed altre spese e commissioni non pattuite, quantomeno, sino al 23.01.2008, sussistendo un controcredito risarcitorio, quantomeno di euro 142.186,88, come da perizia di parte;

l'insussistenza dei presupposti contrattuali e di legge per la revoca dell'affidamento, in relazione al quale non vi era stato alcun mancato pagamento, essendo detta revoca ingiustamente avvenuta a seguito della contestazione della legittimità degli addebiti operati in conto, la quale era da reputarsi contraria al principio di buona fede e correttezza nella esecuzione del contratto;

la illegittimità della segnalazione del nominativo della P.T. e dei fideiussori alla Centrale Rischi di Allarme Interbancaria, con conseguente pregiudizio alla reputazione economica e compromissione dei rapporti bancari in essere o di quelli futuri. Banca (omissis) di Spello e Bettona in persona del l.r.p.t., contestando tutte le deduzioni avversarie ed insistendo, in via preliminare, per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, per il rigetto dell'opposizione con conseguente conferma del provvedimento e, in ogni caso, per la condanna della P. Tessile e dei suoi fideiussori al pagamento del complessivo importo di €194.428,45 oltre interessi convenzionali al tasso del 6,606% a far data dal 4.11.14 e spese di lite.

In particolare, esponeva la società convenuta che:

- la documentazione prodotta in sede monitoria era certamente idonea a provare la sussistenza del credito ed, in ogni caso, si faceva espressa riserva di produrre il contratto originariamente stipulato nel 1992;

- era legittima la revoca dalla apertura di credito, posto che trattavasi di contratto a tempo indeterminato, con conseguente facoltà per la Banca di recedervi mediante preavviso, nel termine stabilito dal contratto; in particolare, l'art. 12 prevedeva espressamente la possibilità per la Banca di recedere anche solo con preavviso di un giorno e con comunicazione verbale ed, in presenza di giusta causa, la banca poteva recedere anche senza preavviso; ad ogni modo, la Banca aveva intimato il rientro nel maggiore termine di 15 giorni;

- l'opposizione era nulla per indeterminatezza della domanda in relazione alle doglianze relative alla applicazione di interessi anatocistici ed altre spese asseritamente non pattuite; ad ogni modo, la Banca si era adeguata alle disposizioni previste dalla delibera del CICR;

- era inconferente il richiamo all'art. 125 t.u.b. in relazione alla dedotta illegittimità della segnalazione alla Centrale Rischi, trattandosi di disposizione applicabile esclusivamente ai consumatori; la stessa segnalazione era intervenuta nel pieno rispetto dei principi normativi e giurisprudenziali in materia.

Tanto premesso, la Banca concludeva chiedendo il rigetto della opposizione e delle domande spiegate nei suoi confronti e la conferma del decreto ingiuntivo impugnato.

A seguito di diversi rinvii per trattative, con ordinanza pronunciata all'udienza dell'11.04.2017, il giudice rigettava la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto, considerata l'inesistenza, agli atti, del contratto di conto corrente iniziale e la conseguente incertezza in ordine all'ammontare effettivo del credito vantato. Con il medesimo provvedimento veniva disposta CTU contabile con nomina della Dott.ssa A.G. ai fini della ricostruzione del saldo di conto. In data (*omissis*) veniva quindi depositata la relazione peritale in risposta ai quesiti formulati.

Successivamente, con provvedimento del (*omissis*), il giudice disponeva un supplemento di indagine volto a conteggiare anche le spese addebitate alla correntista in difetto di espressa pattuizione scritta ed ad effettuare un'ulteriore ipotesi di calcolo applicando i tassi di interesse passivi a partire dalla data di stipula del contratto di apertura di credito del dicembre 2009.

Con relazione integrativa dell'(*omissis*), il CTU forniva quindi i chiarimenti richiesti, formulando diverse ipotesi di calcolo.

Nelle more, interveniva la società G. Banca s.p.a., quale procuratore generale della F. (*omissis*) s.r.l., cessionaria del credito della Banca (*omissis*).

La causa veniva dunque rinviata all'udienza del (*omissis*), per la precisazione delle conclusioni allorché veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini *ex art.* 190 c.p.c.

2. Le opposizioni proposte avverso il decreto ingiuntivo n. (*omissis*) e la domanda autonomamente avanzata dalla P.T. s.n.c. nel giudizio riunito si rivelano parzialmente fondate alla luce delle considerazioni che ci si accinge ad illustrare.

2.1. In relazione alla eccezione di nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di cui agli artt. 633 e 634 c.p.c. ed in relazione all'art. 50 t.u.b., si osserva quanto segue.

È dedotta dagli opposenti la incompletezza della documentazione allegata al ricorso monitorio, la quale consiste nella lettera di apertura di conto corrente siglato nel 2008, nella lettera di apertura di credito sottoscritta da P.R. dell'(*omissis*), nella dichiarazione *ex art.* 50 t.u.b. riferita al mese di ottobre 2014, lamentando ancora come la lettera di apertura di conto corrente del 2008 non costituirebbe il contratto iniziale.

Eccepiscono ancora come la certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 50 t.u.b. rappresenterebbe un mero saldaconto, inidoneo a comprovare il credito fatto valere.

Al riguardo, si ricorda come occorra effettivamente distinguere tra l'estratto di saldaconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla

certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da una attestazione di verità e liquidità del credito) e l'ordinario estratto conto, che è funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla Banca.

Il saldaconto riveste efficacia probatoria nel procedimento per decreto ingiuntivo, mentre l'estratto conto, trascorso il previsto periodo di tempo dalla sua comunicazione al correntista, assume carattere di incontestabilità ed è conseguentemente idoneo a fungere da prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass. n. 21092 del 2016).

Relativamente alle censure sollevate dalla opponente si rileva allora che:

il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (cfr. *ex multis* Cass. n. 5186/2003).

Di conseguenza, il giudizio di opposizione non costituisce mera impugnazione del decreto ma un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso *ex artt.* 633 e 638 c.p.c. (cfr. Cass. n. 6421/2003). Nell'ambito del relativo giudizio, il giudice deve procedere alla verifica della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa; rimarrebbero infatti irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino (come nella specie) l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura e che possono avere rilievo unicamente - e, se del caso, ma non nella fattispecie in esame - ai fini della disciplina giudiziale delle spese della fase monitoria (Cass. n. 6663/2002).

Muovendo da tale premessa, si osserva che l'eccezione relativa alla dedotta insufficienza *ex art.* 50 d.lg. n. 385/93 della certificazione sottoscritta dal Direttore Generale della Banca per la prova del diritto fatto valere non è dirimente, atteso che unitamente alla stessa, in allegato al ricorso monitorio, risultava prodotto il contratto di conto corrente e la lettera di apertura di credito, che - in detta sede - costituivano sufficiente prova scritta del diritto fatto valere ai sensi degli artt. 633 e 634 c.p.c. Diversamente, per il giudizio di opposizione, si rimanda a quanto sarà specificato al punto 3.3 della presente motivazione.

2.2. Con diretto riferimento alla lettera di apertura di credito allegata al doc. 2 del fascicolo del monitorio, P.C. lamenta specificamente la sua mancata sottoscrizione, evidenziando come la stessa, datata (*omissis*) e con la quale è stato concesso un affidamento di euro 350.000,00, è stata sottoscritta dal solo P.R.

Evidenzia che soci della P. s.n.c. erano P.A. e P.R. e che nell'aprile 2009 il primo era deceduto, succedendogli la stessa P.C., unica erede universale della quota societaria che in tale qualità avrebbe dovuto sottoscrivere la lettera di apertura di credito affinché la stessa le fosse opponibile.

Al contempo, deduce che costituendo il contratto in questione un atto di straordinaria amministrazione, lo stesso avrebbe dovuto essere sottoscritto anche dall'altro socio e non già dal solo P.R. (che è la stessa parte attrice, tuttavia, a riconoscere nei propri scritti difensivi come l.r.p.t della società sottoscrittrice il contratto).

La stessa parte, tuttavia, non produce la visura camerale relativa alla società in questione, omettendo di consentire il riscontro del potere di rappresentanza in capo al socio sottoscrittore, non assumendo rilievo dirimente, al riguardo, quanto evidenziato in merito alla sottoscrizione congiunta del contratto di apertura di credito del (*omissis*).

Diversamente, è la parte opposta ad avere dato prova, mediante la produzione della visura camerale della P.T. s.n.c. allegata al doc. 13 nel fascicolo relativo al giudizio n. (*omissis*) R.G. che P.R., alla

data della sottoscrizione del contratto (*omissis*), risultava amministratore unico della società P.T. s.r.l. (cfr. p. 2), con conseguente potere di compiere l'atto in contestazione in via disgiunta dall'altro socio.

Ne deriva la infondatezza della sollevata eccezione, non essendo la sottoscrizione dell'altro socio, P.A., necessaria ai fini della valida stipula del contratto in questione.

2.3. Deduce, ancora, la parte opponente nel giudizio n. (*omissis*) RG promosso dalla P.T. s.n.c., P.R. e T.I. s.r.l. la insussistenza dei presupposti di legge per la revoca dell'affidamento, lamentando come non vi sia stato - in relazione al rapporto negoziale per cui è causa - nessun inadempimento che potesse sorreggere l'esercizio della facoltà di revoca.

Gli attori lamentano, in particolare, come la richiesta di rientro del considerevole importo di € 350.000,00 nei confronti della P.T. s.n.c. in appena 15 giorni formulata dall'Istituto di credito dovrebbe ritenersi illegittima, in quanto adottata in risposta alla contestazione da parte della P. s.n.c. del saldo di conto e della illegittimità degli addebiti praticati in costanza di rapporto.

In particolare, con lettera del (*omissis*) (doc. 3 allegato al fascicolo di parte nel giudizio (*omissis*) e n. 5 nel fascicolo (*omissis*) R.G.) il procuratore della opponente denunciava l'atteggiamento vessatorio e le imposizioni subite dal legale rappresentante della P. s.n.c., P.R., tra cui la definita insistente richiesta di costituire in pegno alcuni investimenti personali dei soci, trasferendoli da Banca (*omissis*) s.p.a., per complessivi € 161.310,00 (doc. 6 fascicolo giudizio n. (*omissis*) R.G.).

Si facevano, altresì, presenti all'Istituto di Credito, le anomalie accertate con riferimento agli illegittimi addebiti operati in conto, ribadendo la disponibilità della P.T. s.n.c. di procedere al rientro di quanto ancora eventualmente dovuto con le modalità dalla stessa proposte.

Con missiva del (*omissis*), l'Istituto di Credito revocava l'affidamento accordato, concedendo termine di 15 giorni per il rientro della complessiva somma di € 350.000,00 e, contestualmente, intimava l'immediata restituzione delle carte di credito in uso alla P.T. (doc. 4 fascicolo di parte nel giudizio n. (*omissis*) R.G.).

Lo stesso Istituto comunicava poi, in data (*omissis*) di aver proceduto alla segnalazione della posizione della P. s.n.c. nei soggetti censiti nella categoria "sofferenze" della Centrale rischi Banca d'Italia (doc. 5 fascicolo di parte attrice nel giudizio n. (*omissis*) R.G.).

La Banca opposta ha al riguardo dedotto come la revoca dalla apertura di credito è da considerare legittima, posto che trattavasi di contratto a tempo indeterminato, con conseguente facoltà per la Banca di recedervi mediante preavviso, nel termine stabilito dal contratto; in particolare, l'art. 12 del contratto di conto corrente n. (*omissis*) prevedrebbe, espressamente, la possibilità per la Banca di recedere anche solo con preavviso di un giorno e con comunicazione verbale, evidenziando altresì come in presenza di giusta causa, la banca poteva recedere anche senza preavviso.

Ad ogni modo, evidenzia la relativa difesa, che la Banca aveva intimato il rientro nel maggiore termine di 15 giorni (cfr. doc. 6 sopra menzionato).

Al riguardo, giova premettere in termini generali che:

In tema di apertura di credito bancario sono legittime le clausole che consentono all'Istituto di recedere, anche in mancanza di giusta causa e con comunicazione verbale, (cfr. Cass. n. 8409 del 1996).

Più in particolare, in tema di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato, l'art. 1845, terzo comma, c.c. contiene un esplicito rinvio alla volontà delle parti in ordine alla durata del preavviso e in tale spazio, lasciato alla privata autonomia, non trova alcun ostacolo logico né giuridico la previsione dispositiva dell'esonero del recedente dalla concessione di qualsiasi termine e dell'operatività immediata del recesso comunicato alla controparte, trattandosi di termine inerente allo svolgimento di un rapporto di natura patrimoniale (cfr. Cass. n. 11566 del 1993).

il termine previsto per il preavviso di recesso dall'art. 1845 c.c., infatti, essendo relativo allo svolgimento di un rapporto di carattere patrimoniale tra privati, può essere convenzionalmente derogato dalle parti (cfr. Cass. n. 9307 del 1994).

Si rileva - con diretto riferimento al caso di specie - che il contratto di conto corrente del (*omissis*) (prodotto al doc. 1 del fascicolo della Banca (*omissis*) nel giudizio n. (*omissis*) R.G.), alla sezione "affidamenti in conto corrente", all'art. 12, prevede espressamente la facoltà della Banca di recedere anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta dall'apertura di credito concessa a tempo determinato al verificarsi di una delle ipotesi di cui all'art. 1186 c.c., mentre con riferimento ad apertura di credito a tempo indeterminato, prevede la facoltà di recedere in qualsiasi momento previo preavviso di un giorno, anche con comunicazione verbale e successiva conferma scritta dall'apertura di credito.

Il contratto di apertura di credito, come risultante dal relativo documento dell'(*omissis*) (doc. 2 del medesimo fascicolo di parte), risulta essere stato stipulato a tempo indeterminato, trovando dunque applicazione l'art. 1845, comma 3, c.c. a norma del quale se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi, o in mancanza in quello di quindici giorni.

L'art. 1845 c.c. è, quindi, norma dispositiva derogabile convenzionalmente dalle parti che possono fissare un termine di preavviso inferiore rispetto a quello legale o, addirittura, di escluderlo, con conseguente immediatezza degli effetti del recesso.

Unico limite al potere di recesso *ad nutum*, è rappresentato dall'esercizio con modalità contrastanti i principi di correttezza e buona fede (Cfr. Trib. Roma 1.03.2017, n. 4104, Cass. 22.11.2000, n. 15066; Cass. 14.07.2000, n. 9321).

Parte opponente lamenta, al riguardo, come in relazione alle motivazioni fornite dalla Banca a sostegno della revoca dell'affidamento, non vi sia stato alcun mancato pagamento del dovuto, ma semplicemente la preventiva contestazione degli addebiti, per effetto della missiva del (*omissis*).

Evidenzia, in particolare, che la società ha sempre intrattenuto rapporti con Istituti di credito e che dal 1992 T.I. s.r.l., all'epoca F.lli P. s.n.c. di A. e R.P., iniziava ad operare sul conto corrente n. 4950 presso la allora (*omissis*), poi Banca (*omissis*), senza nessuna problematica.

In data (*omissis*), veniva concessa apertura di credito in conto corrente a tempo indeterminato per l'importo di euro 350.000,00.

Lamenta allora come la intervenuta revoca dall'apertura di credito sia avvenuta in violazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, non essendovi stato alcun inadempimento della opponente.

Parte opposta si è difesa sul punto evidenziando la piena legittimità della revoca, prevista quale facoltà espressa nel contratto di apertura di credito a tempo indeterminato ed osservando, altresì, come l'esercizio del diritto di revoca sia stato attuato a seguito della intenzione della stessa P. Tessile s.n.c. di procedere alla restituzione totale dell'affidamento, come da comunicazione che era già stata inoltrata in data (*omissis*) (cfr. missiva del (*omissis*) sopra menzionata).

Tali essendo le motivazioni e la collocazione temporale della revoca, valutata la complessiva situazione ed i rapporti negoziali tra le parti, si ritiene - tuttavia - che la stessa sia avvenuta in violazione del principio di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto.

La cronologia degli eventi ora illustrata sembra attribuire alla revoca della apertura di credito ed alla segnalazione latenti finalità ritorsive e di pressione sulla debitrice pecuniaria, non appena la stessa ha sollevato contestazioni in merito alla sussistenza di illegittimi addebiti operati in conto corrente e per lamentate pressioni volte al rilascio di nuove garanzie sulle somme concesse in credito.

Ciò chiarito, deve ravvisarsi nel comportamento posto in essere dall'Istituto di Credito e, per quanto qui rileva, l'abuso del diritto, per ciò intendendosi l'esercizio di un diritto funzionalizzato

alla realizzazione di un interesse diverso e incompatibile con quello per il quale tale diritto è stato riconosciuto e garantito dall'ordinamento giuridico.

Se, infatti, si accoglie la definizione di diritto soggettivo quale potere attribuito all'individuo per il soddisfacimento di un proprio interesse, deve giocoforza concludersi che tale interesse costituisce un limite interno all'esercizio del diritto stesso, e che, pertanto, l'esercizio anomalo del diritto, in vista della realizzazione di un interesse estraneo e immeritevole di tutela, pone l'azione del privato al di fuori della sfera della liceità.

Carattere fondamentale della figura in esame è proprio l'apparente conformità del comportamento del titolare del diritto al contenuto del diritto stesso, che consente di distinguere l'abuso del diritto dalla figura, per certi versi affine, dell'eccesso del diritto, nella quale ad essere stigmatizzato non è il fine per il quale il diritto viene esercitato, ma le modalità di esercizio del diritto stesso (cfr. così condivisibilmente, Trib. Treviso, sez. I, sentenza del 15.02.2019).

Nel caso di specie, la revoca delle linee di credito, in relazione al rapporto negoziale per cui è causa, è priva di motivazione (non essendovi alcun inadempimento ed, anzi, come si vedrà in seguito, risultando la stessa opponente creditrice della opposta delle somme contestate) e risulta altresì motivata con riferimento ad una asserita disponibilità della stessa società correntista di restituire l'intero affidamento.

Nonostante la facoltà della Banca di ripetere in tronco il capitale concesso, dalle circostanze richiamate si evince come la Banca abbia fatto un uso distorto di tale diritto.

L'interesse cui il diritto in esame tende e per il quale l'ordinamento lo ritiene meritevole di tutela, infatti, coincide con l'esigenza di garantire l'autotutela privata al fine di evitare o limitare le conseguenze negative connesse all'inadempimento del contratto, consentendo alla parte che ha concesso le somme di agire immediatamente per l'integrale restituzione delle stesse.

Nel caso di specie, è evidente che il comportamento posto in essere dalla Banca non integri la finalità descritta, ma sia sintomatico del tentativo, posto in essere dalla stessa, di esercitare forme di pressione sulla controparte contrattuale.

All'accertato abuso del diritto non può però corrispondere né la inefficacia della revoca, né conseguenze sul piano risarcitorio per la parte opponente, in difetto di qualsivoglia richiesta e prova, a tale proposito, del pregiudizio subito.

Si rileva, infatti ed al riguardo, che i principi di buona fede e correttezza sono previsti dal codice civile, come tali, in riferimento alla fase dello svolgimento delle trattative contrattuali (art. 1337), a quella dell'interpretazione del contratto (art. 1366) ed a quella della sua esecuzione (art. 1375). La violazione dell'obbligo di attenersi, sebbene possa essere fonte di responsabilità risarcitoria (quivi non dedotta e non provata) non inficia però il contenuto del contratto con il quale le parti abbiano composto i rispettivi interessi, nel senso che, ove non venga in rilievo una causa di nullità o di annullabilità del contratto medesimo specificamente stabilita dal legislatore, tali vizi invalidanti non sono invocabili a fronte della inadeguatezza delle clausole pattuite a garantire l'equilibrio delle prestazioni o le aspettative economiche di uno dei contraenti. (cfr. Cass. n. 25047 del 2009).

Da tanto segue che non sussistono i presupposti per disporre, in forza dell'accertato abuso del diritto, la revoca del decreto opposto.

3. A detta statuizione deve invece addivenirsi in forza della riscontrata fondatezza delle contestazioni afferenti la legittimità degli addebiti operati in relazione al rapporto di conto corrente n. (*omissis*) ed alla correlata apertura di credito dell'(*omissis*), sotto il profilo della illegittima applicazione di interessi passivi anatocistici, interessi, spese e commissioni non specificamente pattuite (sino al 23.01.2008) ed alla luce di quanto ci si accinge ad illustrare.

3.1. Al riguardo, va innanzitutto disattesa l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza della domanda sollevata nella comparsa di risposta dell'Istituto di credito nei giudizi riuniti, osservandosi che:

la declaratoria di nullità della citazione - nullità che si produce, *ex art.164 comma 4 c.p.c.*, solo quando il “*petitum*” sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto - postula una valutazione da compiersi caso per caso, nel rispetto di alcuni criteri di ordine generale, occorrendo, da un canto, tener conto che l'identificazione dell'oggetto della domanda va operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, dall'altro, che l'oggetto deve risultare “assolutamente” incerto (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17023 del 12/11/2003). In particolare, quest'ultimo elemento deve essere vagliato in coerenza con la ragione ispiratrice della norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ragione che, principalmente, risiede nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese (prima ancora che di offrire al giudice l'immediata contezza del “*thema decidendum*”), con la conseguenza che non potrà prescindere, nel valutare il grado di incertezza della domanda, dalla natura del relativo oggetto e dalla relazione in cui, con esso, si trovi eventualmente la controparte, se tale, cioè, da consentire, comunque, un'agevole individuazione di quanto l'attore richiede e delle ragioni per cui lo fa, o se, viceversa, tale da rendere effettivamente difficile, in difetto di maggiori specificazioni, l'approntamento di una precisa linea di difesa (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17023 del 12/11/2003).

Al contempo, va evidenziato che nell'esercizio del potere di interpretazione e qualificazione della domanda il giudice di merito, da un lato, non è condizionato dalle espressioni adoperate dalla parte, dall'altro, ha il potere-dovere di accertare e valutare il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata alla domanda ed in questa indicata, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15802 del 28/07/2005; Cass. n. 18653 del 2004; Cass. 9 agosto 2003, n. 12059; Cass. 25 luglio 2001, n. 10154 e Cass. 29 gennaio 1999, n. 817).

Dall'applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, ne deriva che:

la parte attrice-opponente ha indicato, in parte qua, le ragioni fattuali e giuridiche poste a fondamento della propria domanda giudiziale (deducendo la illegittima applicazione di interessi anatocistici in relazione al rapporto per cui è causa e l'assenza di forma scritta con riferimento agli interessi, la loro percentuale, le commissioni e le spese applicate nel corso del rapporto negoziale - cfr. atto di citazione).

Parte convenuta ha di conseguenza potuto legittimamente spiegare le proprie circostanziate difese nel merito, assumendo la pretestuosità ed infondatezza delle avverse doglianze per i motivi in fatto ed in diritto di cui alla propria comparsa di risposta.

Risulta quindi definito - sin dai primi atti processuali - l'oggetto della controversia e - per l'effetto - su detto oggetto si è legittimamente formato, sin dall'inizio del giudizio, il contraddittorio processuale, a comprova della “integrità” *ex art. 163 c.p.c.* dell'atto introduttivo del giudizio.

3.2. Venendo al merito in senso stretto della pretesa pecuniaria della opposta, è indubbio che l'oggetto del presente giudizio consista nella verifica della debenza o meno da parte degli ingiunti della somma di € 194.428,45, oltre interessi ed accessori, derivante dal saldo debitore di cui al rapporto di conto corrente n. (*omissis*) e correlata apertura di credito dell'(*omissis*).

Tanto evidenziato, giova premettere che:

giusta la testuale previsione di cui all'art. 2697 c.c. “chi vuoi far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento” (comma 1). “Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti - precisa il successivo comma 2 del cit. art. 2697 c.c. - ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda” (comma 2).

È evidente, pertanto, che in tanto il giudice è tenuto a verificare se “colui che eccepisce l'inefficacia” dei fatti invocati dall'attore (a fondamento della propria pretesa) ha adempiuto il proprio onere probatorio con conseguente rigetto della sua eccezione, in quanto - previamente - abbia accertato che l'attore ha adempiuto il proprio onere probatorio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).

In altri termini, l'onere del convenuto di dimostrare l'inefficacia dei fatti invocati dalla controparte sorge esclusivamente dopo che l'attore ha dimostrato la esistenza “dei fatti che costituiscono il fondamento” del diritto fatto valere in giudizio (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13390 del 08/06/2007).

In particolare, in tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4800 del 01/03/2007).

Secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., al creditore spetta di dimostrare il fatto costitutivo del credito azionato ed al debitore di provare il fatto estintivo dello stesso credito (cfr. Cass. n. 1571/2000; 1041/1998).

Tanto considerato, la parte opponente - convenuta in senso sostanziale - ha eccepito quali fatti estintivi della altrui pretesa creditoria:

- a) la nullità della clausola relativa alla applicazione di interessi passivi anatocistici con cadenza trimestrale, a fronte di una diversa periodicità per gli interessi attivi;
- b) la nullità degli interessi applicati per difetto di forma scritta della pattuizione;
- c) l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di specifica pattuizione scritta;
- d) la illegittima applicazione di spese non pattuite.

Si legge, in particolare, a p. 7 dell'atto di citazione nel giudizio n. (*omissis*) (ed identica è la posizione degli opposenti nel giudizio n. (*omissis*) R.G. e quella della P.T. s.n.c. nel giudizio (*omissis*) R.G.) che “...per il periodo dal 1992 al 2008 non sussiste alcun contratto scritto di apertura di conto dal quale poter evincere la validità delle clausole di fatto applicate al conto corrente. Conseguentemente, mancando la forma scritta richiesta *ad substantiam*, l'applicazione di interessi, la loro percentuale, le commissioni, le spese e qualsiasi altro onere posto a carico del correntista, è nulla... Mentre per il periodo successivo alla convenzione del 23.01.2008, sino alla concessione dell'affidamento si applicano le clausole di cui alla predetta convenzione dopo di che, essendo nulla la lettera di apertura di credito in conto corrente (doc. 2 fascicolo monitorio) per mancanza della sottoscrizione della attuale opponente, P.C., rimangono incerte le modalità di tenuta del conto da tale data sino alla chiusura del conto nell'ottobre 2014”.

Sotto altro profilo, la stessa opponente lamenta come l'Istituto di credito abbia “applicato l'illegittimo anatocismo ed indebite commissioni di massimo scoperto/CMDF, competenze, spese ed interessi non dovuti” - cfr. p. 8 dell'atto di citazione.

3.3.1. Esclusa, come visto, la nullità della lettera di apertura di credito in conto corrente, in relazione all'eccezione *sub a*) si osserva quanto segue.

L'Istituto di credito - attore in senso sostanziale - non ha contestato né che il rapporto di conto corrente abbia avuto inizio nell'anno 1992 - circostanza dedotta dalla opponente e desumibile dagli estratti conto da essa prodotti - né l'effettiva previsione, alla data di stipula del contratto, della diversa periodicità di applicazione di interessi attivi e passivi (cfr. art. 115 c.p.c.).

Lo stesso Istituto, al contempo, ha fatto espressa riserva di produrre copia del contratto di conto corrente senza tuttavia ottemperare a tale onere (cfr. il vuoto al riguardo).

Si legge in proposito della comparsa di risposta della stessa opposta che “...pare peraltro il caso di osservare che non può sussistere un obbligo a tempo indeterminato per l'Istituto di credito di

mantenere la documentazione dei rapporti con il correntista (ivi compreso il contratto di conto corrente) oltre un decennio, giusto disposto di cui all'art. 119 t.u.b....” .

A tale riguardo, occorre ricordare, secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte, che:

il dovere della parte processuale di tenere un comportamento leale e probato, se non comporta l'obbligo di produrre spontaneamente i documenti che possono giovare all'avversario, determina - quantomeno - la protrazione dell'obbligo di conservazione dei documenti anche oltre la scadenza del decennio previsto dall'art. 2220 c.c. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11225 del 28/08/2000; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10238 del 1997; Cass. n. 9797/1994).

In merito, nessuna rilevanza può assumere la circostanza per cui, trattandosi di documentazione contabile, sopravvenga, medio tempore, la maturazione del termine decennale di durata dell'obbligo di conservazione delle scritture contabili, fissato dall'art. 2220 c.c. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20792 del 2004; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2086 del 07/03/1997; Cass. n. 9839 del 1994). Occorre aggiungere, inoltre, che, poiché il decorso del termine decennale di cui all'art. 2220 cod. civ. non comporta alcuna presunzione giuridica o di fatto che la documentazione contabile registrata da almeno dieci anni prima sia stata distrutta o smarrita, la parte, che non conservi più detta documentazione, per non incorrere nella conseguente valutazione del suo comportamento ai sensi dell'art. 116 c.p.c., è onerata della prova della stessa distruzione (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10238 del 18/10/1997).

Alla luce di quanto precede, non può che prendersi atto della mancata produzione dell'originale del contratto sottoscritto nel 1992 tra le odierne parti in causa e che lo stesso Istituto di credito ha affermato esistere all'origine (cfr. comparsa di risposta).

Tale omissione comporta inevitabili conseguenze anche ai sensi dell'art. 2697 c.c., non avendo in tal modo assolto l'opposta - attrice in senso sostanziale - all'onere di dimostrare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto fatto valere e la conseguente piena legittimità degli addebiti operati in conto.

3.3.1.2. Tanto chiarito, in relazione al dedotto anatocismo, giova ricordare che:

è ormai noto l'orientamento espresso dalla costante giurisprudenza di legittimità, consacrato anche dalle Sez. un. della Cassazione (sentenza n. 21095 del 7.10/4.11.2004 ed in quella successiva a Sez. un. n. 24418 del 2010) e, quindi da ritenersi definitivamente consolidato sul punto, che ha statuito l'illegittimità del fenomeno della capitalizzazione trimestrale degli interessi in materia bancaria, in quanto prassi contraria alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. e non trasfusa in un uso normativo, con conseguente nullità *ex tunc* ex artt. 1283/1284/1419 c.c. delle clausole negoziali di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, anche in relazione ai periodi anteriori al noto mutamento giurisprudenziale avvenuto nel 1999 (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 2005; Cass. n. 10599/2005; Cass., Sez. un., n. 21095/2004; Cass. n. 2593/2003; Cass. n. 17813/2002; Cass. n. 8442/2002; Cass. n. 4490/2002; Corte cost. n. 425/2000).

Deve a questo punto essere affrontata la questione relativa agli effetti della illegittimità della capitalizzazione degli interessi: in particolare, occorre stabilire se, al di là della sicura impossibilità di capitalizzare gli interessi con frequenza trimestrale, debba essere esclusa qualsiasi capitalizzazione ovvero possa individuarsi una diversa frequenza di legittima capitalizzazione degli interessi (a favore di entrambe le parti del rapporto).

Al riguardo, una parte della giurisprudenza di merito più risalente, si è espressa in favore del riconoscimento, pur in presenza di una clausola anatocistica nulla *ex art.* 1283 c.c., di una capitalizzazione annuale degli interessi (sostenuta dalla convenuta), comunque ricavabile dal sistema normativo codicistico dettato per le obbligazioni pecuniarie, nel cui alveo e nella cui disciplina sarebbero pienamente riconducibili - secondo la tesi in discorso - anche le obbligazioni di interessi.

Siffatta tesi non appare condivisibile (per come del resto definitivamente acclarato dalla pronuncia delle Sez. un. del 2010 sopra citata), in quanto non rispettosa di due fondamentali principi di diritto: da un lato, della natura imperativa e non derogabile della disciplina codicistica dettata dall'art. 1283 c.c. per regolare il fenomeno dell'anatocismo e, dall'altro, della "specialità" dell'obbligazione di interessi rispetto al "genus" delle obbligazioni pecuniarie.

Orbene, dai chiari e generali principi di diritto enunciati dalle Sezioni unite della Cassazione, da coordinarsi con gli altri definitivi e più recenti arresti ermeneutici effettuati dalla Giurisprudenza di Legittimità nella materia bancaria di cui quivi si discute (cfr. Sez. un. del 2010 sopra citate) e con una debita considerazione della ratio dell'art. 1283 c.c., derivano, in proposito, le seguenti obbligate conclusioni:

L'art. 1283 c.c. è norma imperativa e di natura eccezionale che ammette la capitalizzazione degli interessi soltanto a determinate condizioni, prevedendo che gli interessi scaduti possono produrre a loro volta interessi solo dal giorno della domanda giudiziale (purché questa sia in modo specifico rivolta ad ottenere il pagamento degli interessi sugli interessi scaduti, non essendo a ciò sufficiente la domanda dei soli interessi principali: cfr. *ex multis* Cass. N. 22565 in motivazione; Cass. nn. 5271/2002, 15838 e 7407/2001, 8377/2000, 5035/1999; Cass. n. 2381/1994; Cass. n. 9311/1990; Cass. n. 4088/1988) o per effetto di una convenzione fra le parti successiva alla scadenza degli stessi, e sempre che si tratti di interessi dovuti per almeno un semestre, salvo usi contrari.

La disposizione limitativa di cui all'art. 1283 c.c. trova la propria ragione nella natura del debito di interessi e nel particolare sfavore con cui il legislatore - nel solco di una tradizione di avversità ad un fenomeno percepito quale forma di esercizio dell'usura - ha inteso considerare la capitalizzazione degli interessi, in coerenza con le altre restrizioni previste per gli interessi superiori a quelli legali (così testualmente Cass. n. 2381/1994).

Il tenore letterale e la ratio dell'art. 1283 c.c. consentono di ravvisare nella norma in esame un principio di carattere generale, derogabile soltanto dagli usi contrari (configurati come usi normativi) (così Cass. n. 2381/1994 in motivazione).

Gli usi contrari di cui all'art. 1283 c.c. sono usi normativi, inesistenti nella specifica materia bancaria di cui si tratta.

Atteso che la contrarietà alla norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c. involge - ovviamente - l'intero contenuto della clausola (e non solo, quindi, la parte di essa relativa alla periodicità della capitalizzazione), è la pattuizione in contratto dell'anatocismo ad essere nulla, onde secondo i principi generali, trattasi di contratto ab origine privo di qualsivoglia pattuizione di capitalizzazione, trimestrale come annuale come di diversa periodicità.

Non vi è possibilità di sostituzione legale o di inserzione automatica di clausole prevedenti capitalizzazioni di diversa periodicità, in quanto l'anatocismo è consentito dal sistema - con norma eccezionale, imperativa e derogatoria (così Cass. Sez. 1, Sentenza n. 10127 del 2005, già citata, in motivazione; cfr. anche le citate Sezioni unite della Cassazione) - soltanto in presenza di determinate condizioni (quelle di cui all'art. 1283 c.c.), in mancanza delle quali esso rimane giuridicamente non pattuito tra le stesse.

Da tutto quanto sopra, deriva dunque ed in definitiva che, in mancanza - come nella specie - di una valida pattuizione anatocistica, nessuna capitalizzazione, né annuale, né semestrale, né di altra periodicità degli interessi e delle altre remunerazioni del conto può essere riconosciuta, né alla Banca né al cliente.

Ciò, sino alla data del 23.01.2008, allorché le odierne parti in causa - come meglio si dirà appresso - sono addivenute alla stipula in forma scritta del relativo contratto e delle singole pattuizioni e condizioni economiche.

Tanto considerato, va al contempo escluso l'intervenuto adeguamento alla delibera CICR, con decorrenza dall'1.07.2000, escludendosi che nel corso del rapporto sia stata legittimamente garantita

la pari periodicità degli interessi attivi e passivi dopo tale data, quantomeno sino alla intervenuta rinegoziazione delle clausole del rapporto contrattuale già in essere, per effetto della sottoscrizione del contratto del 23.01.2008.

Ed invero:

l'art. 25, comma III, del d.lg. n. 342/1999, che prevedeva la validità ed efficacia retroattiva delle "clausole relative alla produzione degli interessi sugli interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma II", è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo per contrasto con l'art. 77 cost. da Corte costituzionale n. 425 del 17.10.2000.

L'art. 120, comma 2, t.u.b. (comma aggiunto dall'art. 25, comma 2, del d.lg. n. 342/1999 sopra citato, regolante invece pro futuro l'anatocismo bancario), statuisce che "il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori".

La relativa delibera attuativa emessa dal CICR in data 9.2.2000 (con efficacia dal 22.4.2000), nello stabilire - conformemente all'art. 120 t.u.b. - che "nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere pattuita e stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori" (art. 2), ha statuito che "le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati (come nella specie) anteriormente alla data di entrata in vigore" della delibera dovessero "essere adeguate" alle disposizioni in parola entro il 30 giugno, che qualora le nuove condizioni contrattuali non comportassero un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche entro la stessa data avrebbero potuto provvedere all'adeguamento in via generale mediante pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dovendo poi fornire di tali nuove condizioni opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e comunque, entro il 31.12.2000; nel caso in cui invece le nuove condizioni contrattuali avessero comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse avrebbero dovute essere approvate dalla clientela (cfr. l'art 7).

Per contro, nel caso in esame:

Il contratto per cui è causa è sorto in data anteriore alla data di entrata in vigore della predetta delibera CICR (risalendo al 1992);

La Banca non ha provato che l'asserito adeguamento della disciplina dell'anatocismo di cui al contratto in esame alla delibera CICR sia stato specificamente approvato per iscritto dal cliente, non assolvendo al relativo onere neppure la pubblicazione di tale adeguamento sulla Gazzetta Ufficiale successivamente alla entrata in vigore della delibera CICR in questione;

La stessa pubblicazione e la comunicazione di avviso alla clientela (tra l'altro neppure prodotta dalla convenuta) non sono idonee a legittimare la capitalizzazione trimestrale; infatti, posto che le nuove asserite condizioni di anatocismo adeguate alla predetta delibera avrebbero sostituito all'anatocismo applicato in modo illegittimo (e quindi nullo *ex art. 1283 c.c.*) in virtù del contratto del 1992, un anatocismo valido e di pari periodicità *ex art. 120 t.u.b.*, si sarebbe trattato - con evidenza - di condizioni comportanti un "peggioramento" di quelle precedentemente applicate (passaggio da un anatocismo non dovuto perché nullo *ex art. 1283 c.c.* ad un anatocismo valido *ex art. 120 t.u.b.* ancorché di pari periodicità), e come tali, si sarebbe trattato di condizioni esigenti una "approvazione" del cliente, la cui esistenza non è stata nella specie né allegata né tantomeno provata dalla Banca.

Le considerazioni che precedono valgono, tuttavia, solamente sino alla data del 23.01.2008, in occasione della quale le parti hanno negoziato in forma scritta le condizioni contrattuali, stabilendo all'art. 4 del contratto di conto corrente, espressamente, che "...gli interessi sono riconosciuti al

correntista o dallo stesso corrisposti nella misura pattuita ed indicata nel prospetto allegato, nel quale sono altresì indicate le altre condizioni economiche applicate al rapporto... I rapporti dare o avere relativi al conto, si esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità pattuita ed indicata nel predetto prospetto portando in conto, con valuta rata di regolamento, gli interessi le commissione e le spese...”.

Le condizioni economiche di contratto allegate prevedono espressamente la pari periodicità trimestrale degli interessi attivi e passivi, dovendosi pertanto escludere, dalla data del 23.01.2008, l'illegittimo fenomeno anatocistico.

3.3. In relazione alla doglianza relativa alla applicazione della commissione di massimo scoperto in assenza di specifica pattuizione, l'Istituto opposto si è difeso non contestandone l'applicazione dedotta dall'opponente.

Si osserva che la commissione di massimo scoperto rappresenta un elemento retributivo per la banca, aggiuntivo agli interessi praticati, che non ha fonte legale e quindi richiede la necessità di specifica pattuizione.

Più in particolare, si evidenzia che:

la CMS è un costo, legittimamente concordabile nell'ambito della autonomia privata delle parti, connesso all'elargizione da parte della Banca ed alla disponibilità da parte del correntista del credito bancario oggetto del fido, essendo oggetto di discussione, innanzi alla stessa giurisprudenza di legittimità, soltanto se tale commissione sia un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale dell'esposizione debitoria massima raggiunta e, quindi, sulle somme effettivamente utilizzate nel periodo considerato - che solitamente è trimestrale - e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale, come per gli interessi passivi - ovvero se essa abbia una funzione remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a disposizione dell'accreditato una determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo.

Quest'ultima è la tesi da ritenere preferibile anche alla luce della circolare della Banca d'Italia del primo ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c.d. tasso di soglia, in cui era stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non deve esser computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla l. 7 marzo 1996 n. 108, ed allora dovrebbe esser conteggiata alla chiusura definitiva del conto (cfr. in tal senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/08/2002)

La Corte di Cassazione ha ritenuto che la c.m.s. avesse la funzione di remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma e, quindi ne ha avallato la validità sotto il profilo causale (Cass. 870/2006, in motivazione).

Più di recente, la stessa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la commissione di massimo scoperto, applicata fino all'entrata in vigore del d.l. n. 185/2008 art. 2 *bis* deve ritenersi in tesi legittima almeno fino al termine del periodo transitorio fissato al 31 dicembre 2009, posto che i decreti ministeriali che hanno rilevato il TEGM sulla base delle istruzioni diramate dalla Banca d'Italia, non ne hanno tenuto conto al fine di determinare il tasso soglia usurario, dandosi atto che ciò è intervenuto solo dall'1.01.2010 (cfr. Cass. n. 12965 del 2016).

Esclusa la praticabilità della tesi della nullità di tale costo del credito per assenza di causa, rileva invece la questione della specificità della sua pattuizione e della determinatezza dell'oggetto.

Con diretto riferimento al caso di specie, difetta - in assenza del contratto - la specifica pattuizione scritta della commissione di massimo scoperto e, ciò, sino alla data del 23.01.2008, a decorrere dalla quale, secondo le condizioni economiche di contratto prodotte dalla parte convenuta opposta, la stessa risulta indicata nella misura dello 0% entro ed oltre il fido (cfr. doc. 1 allegato al fascicolo della Banca nel giudizio n. 856/2015 R.G.).

Ne deriva la illegittimità anche di tale costo del credito addebitato nel corso del rapporto, per come riscontrato dal CTU (vedi infra), addivenendosi ad identica conclusione - per gli stessi motivi - in relazione alle ulteriori spese addebitate e non specificamente pattuite.

3.3. In relazione alla dedotta applicazione di interessi passivi in misura ultralegale in assenza di specifica pattuizione, si rileva che:

ai sensi dell'art. 1284 c.c., "gli interessi legali superiore alla misura legale devono essere determinati per iscritto".

In tema di obbligazioni pecuniarie, il requisito della necessaria determinazione scritta degli interessi ultralegali, prescritto dall'art. 1284 c.c., può essere soddisfatto - come è noto - anche "*per relationem*", non essendo necessario che il documento contrattuale contenga l'indicazione in cifre del tasso d'interesse pattuito (cfr. *ex multis* Cass. 18 maggio 1996, n. 4605; Cass. 11 novembre 1997, n. 11042; Cass. 8 maggio 1998, n. 4696; Cass. 23 giugno 1998, n. 6247; Cass. 19 luglio 2000, n. 9465; Cass. Sez. 1, Sentenza n.4490 del 2002).

Pertanto, affinché sia rispettato il requisito della determinatezza/determinabilità del tasso pattuito, deve trattarsi di richiamo a criteri "prestabiliti" ed elementi "estrinseci", come tali ultronei rispetto a mere scelte interne discrezionali della Banca contraente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. n. 2103/1996).

Deve trattarsi, in ogni caso, di richiamo ad elementi "obbiettivamente individuabili" (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. n. 2103/1996).

Ne consegue che non soddisfa un tale requisito di determinatezza/determinabilità dei tassi né il rinvio a parametri privi del carattere della "sufficiente univocità", "mutevoli", privi di margini predeterminati (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4490 del 2002 in motivazione), non riscontrabili con criteri di certezza per difetto di univoca determinabilità dell'ammontare del tasso sulla base del documento contrattuale (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4094 del 25/02/2005), né il rinvio a parametri interni" alla scelta volontaristica e non prevedibile di uno dei due contraenti (ossia discrezionalmente "autodeterminati" da uno di essi) senza previa fissazione di predefiniti vincoli esterni di "dosaggio" della discrezionalità del creditore pecuniario (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 6187 del 22/03/2005).

È noto altresì il generale principio normativo per cui "il contratto nullo non può essere convalidato se la legge non dispone diversamente" (art. 1423 c.c.), onde giammai una variazione unilaterale di una originaria clausola nulla (quella in ipotesi priva di forma scritta ovvero di rinvio all'uso piazza per la determinazione degli interessi ultralegali passivi) potrebbe sanare quella invalidità originaria. Inoltre è opportuno ricordare come in tutti i suesposti casi di nullità del tasso di interesse, la conoscenza successiva del saggio applicato (nella specie, attraverso l'invio degli estratti conto) non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza l'art. 1346 c.c. esige "a priori", al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra, attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14684 del 02/10/2003; Cass. 1° febbraio 2002 n. 1287).

È dato pacifico e documentale, per quanto sopra illustrato, che il contratto di conto corrente in relazione al quale si controverte è stato aperto nell'anno 1992 allorché è entrata in vigore della Legge n. 154 del 17 febbraio 1992 ed è altresì escluso che l'Istituto di credito abbia dimostrato la specifica pattuizione scritta delle clausole relative alla applicazione degli interessi passivi in misura superiore al tasso legale, non producendo il relativo titolo negoziale.

Deriva, inesorabilmente, la nullità degli interessi applicati in misura superiore al tasso legale ai sensi *ex artt.* 1346/1284 c.c.

3.4. Ciò stabilito, al fine di addivenire alla quantificazione degli importi illegittimamente trattenuti dalla Banca per la illegittima applicazione del meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, per indebita applicazione della commissione di massimo scoperto, spese ed interessi passivi in misura superiore al tasso legale non pattuiti, è stata disposta CTU contabile a firma della Dott.ssa A.G., sottoponendosi alla stessa i seguenti quesiti:

“Il CTU esaminati gli atti ed i documenti:

- a. descriva gli importi pretesi dalla banca in relazione al conto corrente oggetto di *(omissis)* specificando quanto richiesto a titolo di capitale, di interessi (con indicazione del saggio applicato) nonché per commissione di massimo scoperto e per altri accessori limitando l'indagine dalla data del primo estratto conto sino al 23.01.2008;
- b. accerti se nell'ambito del rapporto sia stato applicato il meccanismo della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a fronte di una diversa periodicità per quelli attivi;
- c. in caso di risposta positiva al precedente quesito, determini l'esatto ammontare del credito vantato dalla parte opponente per la indebita capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, procedendo al ricalcolo di quanto dovuto dalla Banca senza procedere ad alcuna capitalizzazione;
- d. proceda al ricalcolo di cui al punto c) che precede sia per il periodo antecedente che per quello successivo alla entrata in vigore delibera CICR;
- e. indichi, altresì, in difetto di pattuizione scritta degli interessi passivi in misura ultralegale, quale sia l'ammontare dell'importo che deve essere restituito alla parte opponente, considerando per il periodo antecedente alla entrata in vigore del t.u.b. il tasso di interesse legale ed applicando per il periodo successivo sia il tasso sostitutivo di cui all'art. 117, comma 7, t.u.b., sia il tasso legale;
- f. proceda ai conteggi di cui sopra sia considerando la commissione di massimo scoperto come dovuta, sia escludendola dai conteggi;
- g. Accerti in definitiva il credito eventualmente spettante in capo alla parte opponente e la somma da restituire tenendo conto dei punti che precedono, chiarendo dunque l'esatto ammontare del credito eventualmente ancora spettante alla opposta”.

Si condividono pienamente le risultanze dell'elaborato peritale depositato in data 15.05.2018 e del successivo supplemento dell'1.02.2019, in quanto congruamente motivate, esaustive e scevre da vizi o errori logici che ne compromettano la attendibilità, anche alla luce delle specifiche risposte date dal consulente alle osservazioni di parte.

Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, sulla base della suddetta relazione, la somma che risulta essere stata illegittimamente trattenuta dalla Banca è pari ad euro 100.582,40, a fronte di un saldo negativo di conto corrente, alla data del 3.11.2014 (data di chiusura del conto), di euro 194.428,45. Risulta, pertanto, per effetto della rielaborazione dei conteggi operata dal CTU, un saldo a debito del correntista di euro 93.846,05.

Detto importo si ottiene, per come facilmente riscontrabile dalla lettura della CTU:

- a) provvedendo al ricalcolo di quanto deve essere restituito all'opponente a fronte della illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, espungendo qualsivoglia capitalizzazione degli stessi sino alla data del 23.01.2008 e successivamente utilizzando i tassi di interesse applicati dalla Banca con reciproca capitalizzazione trimestrale (non essendo praticabile la diversa soluzione propugnata dalla parte opponente di escludere detti interessi sino alla data di chiusura del rapporto, posto che - secondo quanto chiarito dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 9127 del 2015, le previsioni di cui alla legge 147/2013, si applicano solo con decorrenza dall'1.01.2014); b) effettuandosi il medesimo ricalcolo al tasso di interesse legale e poi sostitutivo *ex* art. 117 t.u.b. con decorrenza dall'1.01.1994 al 23.01.2008; c) provvedendo al suddetto ricalcolo espungendo la commissione di massimo scoperto sino alla data del 23.01.2008 (allorché risultano specificamente negoziate e pattuite tutte le condizioni applicate al rapporto e la commissione di massimo scoperto risulta indicata in misura pari a 0 nelle relative condizioni economiche), calcolandosi questa con

l'aliquota utilizzata dalla Banca applicata alla punta massimo di scoperto raggiunto dal conto in ciascun trimestre di riferimento, sino al 23.01.2008; d) espungendo le spese applicate e non pattuite sino al 23.01.2008, come da supplemento dell'1.02.2019; e) effettuando il conteggio, dall'11.12.2019, ai tassi di interesse stabiliti contrattualmente, riportati nella tabella C della integrazione peritale, con reciproca capitalizzazione trimestrale, come da integrazione di perizia dell'1.02.2019. Ciò, in quanto, pur risultando pattuita in contratto la facoltà per l'Istituto di credito di procedere unilateralmente alla modifica del tasso di interesse e delle altre condizioni negoziali (cfr. sintesi delle condizioni contrattuali più significative allegate al doc. 1 del fascicolo della Banca nel giudizio n. (omissis) RG), resta fermo l'obbligo del medesimo Istituto di comunicare tali variazioni, obbligo del cui assolvimento non vi è prova in atti.

Ne discende, conseguentemente, che pur restando un debito nei confronti dell'Istituto di credito di euro 93.846,05, il decreto ingiuntivo opposto, concesso per il maggiore importo di cui sopra, dovrà essere revocato, essendo stati operati illegittimi addebiti a danno della correntista per euro 100.582,40.

Gli oppositori dovranno tuttavia essere condannati al pagamento delle sopra indicate somme in favore della Banca, con gli interessi legali dalla data della domanda monitoria sino al saldo effettivo.

4. In relazione alla dedotta illegittima segnalazione del nominativo della opponente alla Centrale Rischi, parte opponente ha lamentato che in data 3.11.2014, l'Istituto di credito oggi opposto comunicava di aver provveduto alla segnalazione presso la Centrale Rischi della società P.T. s.n.c. come soggetto censito alla categoria sofferenza, senza tuttavia aver inviato la preventiva comunicazione imposta dall'art. 4 del Codice di deontologia e buona Condotta e dalla Circolare della Banca d'Italia e senza aver effettuato alcuna previa verifica circa la solvibilità del cliente.

Negli scritti difensivi finali, la stessa opponente lamenta la reiterata appostazione a sofferenza del proprio nominativo; enfatizza, ancora, la durata complessiva della segnalazione a sistema (a singhiozzo sino al gennaio 2019), la errata segnalazione a sconfinò per somme di cui la P.T. non risultava debitrice ma anzi creditrice, oltre che di aver subito il diniego di nuovi finanziamenti a causa della segnalazione e la richiesta di rientro da parte di taluni Istituti di credito.

A sostegno del chiesto risarcimento del danno (quantificato in circa 60.000,00 euro), la stessa opponente ha prodotto:

a) missiva del 19.05.2015 del Monte dei Paschi di Siena di diniego di sospensione del mutuo nella quale si fa riferimento ad informazioni rinvenienti dalla Centrale Rischi, nonché missiva del 13.11.2014 di Banca Marche nella quale si richiedeva l'acquisizione di documentazione reddituale riferita alla situazione patrimoniale della opponente (doc. 8 allegato alla seconda memoria 183 c.p.c. nei giudizi riuniti);

b) report Centrale Rischi 26.03.2015 e lettera di diniego della concessione di finanziamento della società Veneto Banca s.p.a. del 22.07.2016 (doc. ti 6 e 9 allegati alla seconda memoria 183 c.p.c.);

c) e-mail datata 24.01.2019, proveniente dal legale della G. Banca s.p.a. nella quale si dà atto della intervenuta cancellazione del nominativo della società opponente dalla Centrale Rischi;

d) missive del 24.09.2018 di Ubi Banca, nella quale si dà atto della delibera di revoca dei fidi in essere con detta società (prodotte, queste ultime, unitamente al doc. c) all'udienza del 26.02.2019).

4.1. Tanto chiarito, esclusa la pertinenza del richiamo all'art. dell'art. 4 comma 7 del Codice di Deontologia e Buona Condotta che afferisce a sistemi informativi gestiti da privati (provvedimento del Garante n. 8 del 16.11.2004, in Gazzetta ufficiale 23.12.2004 n. 300), deve escludersi anche la applicabilità dell'art. 125 t.u.b., osservandosi come la società opponente non rivesta la qualifica di consumatore.

Si osserva, sulla nozione di consumatore, che:

la relativa qualifica, come noto, spetta solo alle persone fisiche e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice

consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività; correlativamente devono essere considerate professionisti tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica sia privata, che utilizzino il contratto non necessariamente nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, ma per uno scopo connesso all'attività imprenditoriale o professionale (cfr. Cass. 8419 del 2019); la qualifica di consumatore spetta, pertanto, solo alle persone fisiche, quindi non alle società e la stessa persona fisica che svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice consumatore soltanto allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività (cfr. Cass. civ. 08/06/2007 n. 13377).

Va da sé, che né la società attrice, in quanto persona giuridica, non può essere considerato consumatore.

Tanto chiarito, si rileva che:

l'art. 125 t.u.b. invocato dagli attori, fa espresso riferimento, al comma 3, al consumatore, prevedendo che "...i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina...".

Aggiunge poi che "...il cliente consumatore, ai sensi dell'art. 125 t.u.b., va informato quando, per la prima volta, viene classificato 'negativamente' (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza); tale informativa deve essere preventiva, cioè va trasmessa prima dell'invio della prima segnalazione 'negativa'. Per garantire l'inoltro delle segnalazioni nei termini previsti, l'intermediario può - se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento - preavvertire il debitore/consumatore anche attraverso l'uso di mezzi elettronici o telematici, quali - ad esempio - *mail* o sms, che consentano il tempestivo e sicuro recapito dell'informazione...";

Rileva ancora l'art. 117 del d.lg. n. 196 del 2003 (Codice della *Privacy*), volto a tutelare il diritto alla riservatezza delle persone fisiche, in forza del quale la tutela del consumatore - persona fisica è assicurata anche dalla "...sottoscrizione di un codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito dei sistemi informativi di cui sono titolari soggetti privati, utilizzati a fini di concessione di credito al consumo o comunque riguardanti l'affidabilità e la puntualità nei pagamenti da parte degli interessati...".

Tale Codice è stato successivamente adottato con Delib. del 16 novembre 2004 n. 8 del Garante per la protezione dei dati personali.

All'art. 7 della predetta delibera è così previsto che "...al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie...".

Si rileva, allora, come gli obblighi di preventivo avviso della prima segnalazione negativa (anche concernente posizioni meno gravi della sofferenza), concernono solamente le posizioni dei clienti persone fisiche e consumatori, e non quindi le imprese commerciali (*ex* art. 125, comma 3, t.u.b.), nonché le posizioni di tutte le persone fisiche quand'anche imprenditori *ex* art. 4, comma 7, del Codice Deontologico e di Buona Condotta per i Sistemi Informativi privati, secondo cui "al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il partecipante, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, avverte l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo di cui al comma 6 possono essere resi accessibili ai partecipanti solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso all'interessato": mai, invece, tali obblighi concernono le persone giuridiche, né l'art. 4 su richiamato si può riferire alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, non trattandosi di sistema informativo privato;

entrambe le fonti normative invocate (vale a dire l'art.4, comma 7, del codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo,

affidabilità e puntualità dei pagamenti, e l'art.125, comma 3, t.u.b. sulle banche dati inquadabili nei rapporti di credito ai consumatori) contemplano e disciplinano l'obbligo della preventiva informazione nei soli riguardi delle persone fisiche aventi qualità di consumatori.

Ad ogni buon conto, riveste rilievo assorbente la considerazione per cui, al momento della segnalazione, difettava la prova - con riferimento alla situazione patrimoniale complessiva della società attrice - di uno stato di difficoltà economica effettiva, correlata ad una situazione di impotenza finanziaria che non lasciasse presagire margini di superamento e dalla quale potesse legittimamente scaturire la conclusione negativa in merito all'adempimento.

Ciò che conta, in sostanza, è la chiara e documentabile emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non apparisse sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configurasse un serio pericolo di insolvenza.

Ai fini della segnalazione, è infatti necessaria e sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave e non transitoria difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapacienza o di definitiva irrecuperabilità del credito (cfr. Cass. n. 21428 del 2007, n. 7958 del 2009, n. 23083 del 2013).

Ciò che rileva, pertanto, è che detta valutazione sia compiuta nel pieno rispetto delle regole dettate dalla Banca d'Italia che, proprio al fine di evitare abusi od errori, per un verso, richiedono agli intermediari senso di responsabilità e massima osservanza dei termini di segnalazione, completezza nelle informazioni, correttezza nella imputazione dei rischi (in altre parole, l'uso della specifica diligenza richiesta agli operatori professionali) e, per l'altro, impongono di tener conto della complessiva situazione finanziaria del cliente e non solo del rapporto negoziale dal quale è derivata l'esposizione (cfr. Cass. n. 7215 del 2015 in motivazione).

L'applicazione dei superiori principi di diritto al caso di specie conduce a ritenere che la segnalazione del nominativo della P.T. s.n.c. alla Centrale Rischi sia avvenuta senza il previo e doveroso accertamento della effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza patrimoniale.

Difettano, infatti, seri e documentali indici: - di una grave e non transitoria situazione di difficoltà economica della opponente, suffragata dalla allegazione di elementi, anche solo indiziari, ad es. del peggioramento effettivo delle sue condizioni patrimoniali; - della probabile difficoltà di rientro della esposizione debitoria, con pericolo di insolvenza; - di una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell'equilibrio economico-finanziario della stessa società, con possibilità anche non immediata di futuro dissesto.

Sul punto, si osserva come l'Istituto di credito si sia limitato a dedurre, quali elementi sintomatici di una grave e non transitoria difficoltà economica (cfr. comparsa di risposta nel giudizio n. 78/2015 R.G.):

- 1) il contenuto dell'atto di citazione della P.T. s.n.c. del 12.01.2015 a p. 2, laddove la società avrebbe "confessato" la propria incapacità di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni; al riguardo, si condivide quanto evidenziato dalla difesa della controparte, laddove osservato come la valutazione dei presupposti sostanziali per la appostazione a sofferenza dovrebbe essere fatta prima dell'appostazione stessa e non a posteriori;
- 2) l'asserita impossibilità economica della P.T. di dar seguito al piano di rientro proposto, che non risulta, tuttavia, essere stato accettato, avendo l'Istituto di credito, diversamente, optato per la revoca del fido; al contempo, detta impossibilità economica non risulta concretamente dimostrata;
- 3) l'infruttuosità delle successive richieste di pagamento, rispetto alle quali vi era, tuttavia, contestazione del credito;
- 4) l'entità del saldo debitore, dovendosi tuttavia osservare come l'appostazione a sofferenza prescindere dall'entità del saldo debitore, essendo ancorata ai diversi parametri di cui sopra;
- 5) il costante e prolungato sconfinamento, segnalato in Centrale Rischi da parte di altri istituti di credito, senza che però lo stesso risulti dimostrato alla data della contestata segnalazione;

6) la situazione economica del G.P., nello specifico della T.I., rispetto alla quale, tuttavia, con provvedimento del (*omissis*) il Tribunale di Spoleto ha ordinato alla stessa Banca (*omissis*) l'immediata cancellazione della illegittima segnalazione a sofferenza effettuata a suo danno, con provvedimento confermato anche in sede di reclamo, nel quale si è esclusa la ricorrenza dello stato di insolvenza (entrambi prodotti dalla difesa della opponente al doc. 7 allegato alla seconda memoria 183 c.p.c.). Tanto ricostruito, giova ricordare in termini generali, che: molto si è discusso intorno al concetto di "stato di insolvenza" quale presupposto per l'appostazione a sofferenza.

Un orientamento giurisprudenziale di merito subordinava la segnalazione alla Centrale Rischi di una posizione a sofferenza alla sussistenza, in capo al soggetto segnalato, di uno stato d'insolvenza così come previsto dall'art. 5 legge fallimentare (Trib. Alessandria, 20 ottobre 2000; Trib. Palermo, 4 novembre 2002; Trib. Napoli ordinanza del 22/10/2002).

Altra giurisprudenza, invece, esclude che il concetto di insolvenza di cui all'art. 5 legge fallimentare possa costituire un valido parametro di riferimento cui ancorare il giudizio dell'istituto segnalante, attesa la diversità di ratio delle due discipline. In un caso (quello della legge fallimentare), infatti, si tratta di identificare il momento in cui convenga procedere, anziché con l'esecuzione individuale, alla tutela collettiva della massa dei creditori di una determinata impresa ed alla sostituzione coattiva di un imprenditore che, sulla base di un'analisi globale di tipo dinamico e prospettico, è risultato non più capace di garantire una gestione efficiente e redditizia dell'organismo produttivo; nell'altro caso, invece, si tratta di stabilire se una determinata posizione creditoria (facente capo ad una banca o ad altro intermediario finanziario, nei confronti di un soggetto non necessariamente imprenditore) debba essere segnalata alla Centrale Rischi ed eventualmente nella categoria delle sofferenze: in pratica, occorre valutare se una segnalazione così fatta corrisponda all'interesse degli intermediari partecipanti al servizio di centralizzazione dei rischi creditizi, di mettere reciprocamente a disposizione uno strumento informativo in grado di accrescere la loro capacità di valutazione e di controllo della clientela.

In ogni caso, stante la funzione di pubblicità a tutela del mercato creditizio, il giudizio che giustifica la segnalazione non può non tener conto di tale precipua finalità e non può prescindere dal doveroso accertamento di una condizione di difficoltà economico-finanziaria del cliente cui quella "sofferenza" sia riconducibile (Trib. Palermo, sentenza del 04/11/2002; Trib. Foggia, 19 dicembre 2003).

L'istituto creditore deve eseguire la segnalazione quando ravvisi tale difficoltà, senza dover effettuare un'analisi al fine di verificare che ricorrano le condizioni per la dichiarazione di fallimento. La suddetta segnalazione va, quindi, compiuta anche se il debitore non versi in stato di decozione (Trib. Roma, 6 marzo 2001). Diversamente, risulterebbe frustrata l'utilità del servizio di centralizzazione dei rischi, poiché gli altri intermediari, segnatamente quelli che hanno già concesso affidamenti al soggetto segnalato, si troverebbero nell'impossibilità di attivarsi in tempo utile per cautelare la propria posizione, ormai pregiudicata in maniera irreversibile dal prossimo fallimento del debitore.

Il presupposto minimo della segnalazione deve, dunque, identificarsi in uno stato di insolvenza di minore intensità, ma che sia oggettivamente sussistente e che, ad un giudizio prognostico dell'istituto di credito, si presenti come non momentaneo, dagli incerti sviluppi, ma non necessariamente irreversibile: come è stato detto, uno stato di insolvenza forse normativamente più vicino all'art. 187 l. fall. che non all'art. 5.

La segnalazione della posizione a sofferenza, richiede, comunque, che il soggetto si trovi in uno stato di persistente instabilità patrimoniale e finanziaria idonea ad intralciare il recupero del credito da parte dell'intermediario.

Deve, quindi, distinguersi la situazione che legittima l'appostazione in sofferenza, riscontrabile in un'impossibilità di recuperare il credito vantato perché il soggetto affidato si trova in gravi e non transitorie difficoltà economiche, in stato di insolvenza o in situazioni sostanzialmente equiparabili, dalle posizioni c.d. ad incaglio, ovvero temporanei disagi economici destinati ad essere superati in un congruo periodo di tempo senza che si prospetti come verosimile l'azione giudiziaria di recupero (Trib. Catania, 2 aprile 2003).

È quindi certo, in base alle Istruzioni della Banca d'Italia, che la segnalazione a sofferenza non può discendere automaticamente dall'inadempimento del debitore, perché dal semplice ritardo non può scaturire la segnalazione.

Pertanto, come precisato dalla giurisprudenza, deve considerarsi illegittima la segnalazione fondata su un temporaneo disagio economico del cliente il quale abbia tempestivamente offerto all'istituto di estinguere la propria posizione debitoria attraverso il pagamento dilazionato in più rate proporzionate all'entità del debito (Trib. Cagliari, 25 ottobre 2000).

Siffatti principi di diritto, espressione del più condiviso e maggioritario orientamento di merito formatosi in materia, sono stati più di recente confermati dalla Suprema Corte, la quale ha chiarito che:

lo stato di insolvenza - non necessariamente coincidente con quello proprio della disciplina fallimentare - rilevante ai fini della segnalazione del debitore alla Centrale rischi scaturisce da una valutazione negativa della situazione patrimoniale del medesimo evincibile anche da una grave difficoltà economica, che induce alla definitiva irrecuperabilità del credito sulla base di circostanze di fatto (quali la pluralità di inadempimenti, la costituzione di garanzie reali in favore di terzi o la esistenza di procedure esecutive infruttuose) che devono essere specificamente indicate dal giudice di merito (cfr. Cass. n. 23083 del 2013);

L'appostazione a sofferenza non richiede una previsione di perdita del credito e ben può sussistere anche qualora il patrimonio del debitore consenta ancora, allo stato e nel contesto della sua negatività margini di rientro (magari attraverso mezzi non del tutto normali ovvero secondo una linea prospettica del futuro passaggio a pagamenti irregolari);

ciò che conta, in sostanza, è la chiara e documentabile emergenza che, al momento della segnalazione, il rientro non appaia sicuro o, quantomeno, altamente probabile e che pertanto si configuri un serio pericolo di insolvenza.

L'accostamento fra "stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente)" e "situazioni ad esso equiparabili" contenuto nella disposizione in esame convince ancor di più che l'appostazione a sofferenza non comporta la necessità che la situazione del debitore coincida con quella propria dell'insolvenza fallimentare.

Ai fini della segnalazione, è dunque sufficiente una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzata come deficitaria, ovvero come grave e non transitoria difficoltà economica, senza alcun riferimento ai concetti di incapienza o di definitiva irrecuperabilità del credito (cfr. Cass. n. 21428 del 2007, n. 7958 del 2009, n. 23083 del 2013).

Ciò che rileva, pertanto, è che detta valutazione sia compiuta nel pieno rispetto delle regole dettate dalla Banca d'Italia che, proprio al fine di evitare abusi od errori, per un verso richiedono agli intermediari senso di responsabilità e massima osservanza dei termini di segnalazione, completezza nelle informazioni, correttezza nella imputazione dei rischi (in altre parole, l'uso della specifica diligenza richiesta agli operatori professionali) e per l'altro impongono di tener conto della complessiva situazione finanziaria del cliente e non solo del rapporto negoziale dal quale è derivata l'esposizione (cfr. Cass. n. 7215 del 2015 in motivazione);

Nella stessa pronuncia da ultimo citata si è sottolineata la correttezza della soluzione interpretativa adottata dalla corte territoriale secondo cui nella nozione di stato di insolvenza e situazioni sostanzialmente equiparabili ricavabili dalle istruzioni debbano essere ricomprese le posizioni che,

pur non potendo qualificarsi di totale incapacità economica, denotano una sensibile difficoltà nella gestione e nel controllo dell'equilibrio economico-finanziario del soggetto e fanno temere la possibilità, anche non immediata, di futuro dissesto (ovvero situazioni assimilabili all'insolvenza di cui all'art. 5 l. fall. ma di intensità anche notevolmente inferiori od a pericolosità differita); al contempo, la valutazione relativa del rischio deve pur sempre fare riferimento alla capacità del cliente di adempiere le proprie obbligazioni con regolarità e senza anomalie (nella fattispecie sottoposta all'esame della Suprema Corte era emersa una situazione di estrema vulnerabilità finanziaria della debitrice, manifestata in passato e peggiorata successivamente, con calo dei ricavi e perdita di gestione; il deficit di bilancio aveva determinato la improrogabilità di un intervento di ristrutturazione; la società aveva superato tutte le soglie di credito accordate dalle banche; erano stati revocati i fidi senza contestazione della legittimità del recesso; per tale motivo era stata ritenuta legittima la segnalazione in considerazione della mancanza di pagamenti anche solo parziale nei mesi successivi alla revoca del fido e di proposte di rientro programmate del debito- cfr. Cass. n. 7215 del 2015 in motivazione);

L'applicazione dei superiori principi di diritto al caso di specie conduce a ritenere che la segnalazione del nominativo della opponente alla Centrale Rischi sia avvenuta senza il previo e doveroso accertamento della effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza patrimoniale.

Tali essendo gli esposti presupposti della segnalazione, per come sopra illustrati, si reputa che la stessa non risulti eseguita, come invece avrebbe dovuto per ritenersi legittima, per l'effettivo stato di insolvenza della società opponente, quanto e piuttosto in conseguenza delle contestazioni degli addebiti illegittimi operati in conto, delle lamentate pressioni psicologiche per il rilascio di nuove garanzie e della mancata accettazione della proposta di rientro formalizzata con lettera raccomandata del 17.07.2014 (cfr. lettera del 25.08.2014 allegata al doc. 5 del fascicolo di parte opponente).

Si è già avuto modo di evidenziare, al riguardo, come in data 29.08.2014, il medesimo Istituto di Credito replicava a detta missiva attraverso la immediata revoca del fido ed intimando la restituzione delle carte di credito in possesso della opponente.

Comunicava inoltre, solo successivamente alla stessa, la intervenuta segnalazione del nominativo della opponente alla Centrale Rischi, con missiva del 3.11.2014.

La cronologia degli eventi ora illustrata sembra attribuire alla intervenuta segnalazione latenti finalità ritorsive e di pressione sulla debitrice pecuniaria, non appena la stessa ha sollevato contestazioni in merito all'esistenza ed all'entità del debito fatto valere.

Si osserva poi, sotto altro profilo, che:

la proposta di rientro formulata con raccomandata del 17.07.2014, alla quale fa riferimento la parte opposta non costituisce, di per sé, indice di insolvenza. Tale condizione, come già evidenziato, deve essere ricavata dall'esame della complessiva situazione patrimoniale del debitore, apprezzata come deficitaria, non potendo desumersi né dal semplice inadempimento, né dalla richiesta di dilazione del pagamento;

l'esposizione debitoria maturata dalla parte opponente ed alla quale allude l'opposta, non pare connessa alla oggettiva incapacità finanziaria della correntista di far fronte ai pagamenti, quanto e diversamente alle motivazioni in precedenza illustrate;

la segnalazione può dirsi legittima a fronte di contestazioni manifestamente infondate e pretestuose. Tale pretestuosità difetta, *prima facie*, in relazione alla missiva del 25.08.2014, per quanto evidenziato in precedenza. Si ricorda, al riguardo, che non può essere considerata lecita una segnalazione di un credito contestato (c.d. "credito litigioso") qualora la contestazione abbia i caratteri della non manifesta infondatezza e quando siffatta contestazione sia alla base del rifiuto del cliente (riconducibile giuridicamente alla c.d. "autotutela" di cui all'art. 1460 c.c.) di adempiere alla obbligazione pecuniaria oggetto di segnalazione (cfr. sul punto Trib. Cagliari, ord. 28.11.1995, in

*Banca, borsa tit. cred.*, 1997, II, 357, che fa il caso in cui, “a fronte di fondate contestazioni del cliente in ordine alla pretesa della banca, quest’ultima utilizzi la segnalazione come mezzo di illecita pressione, rivolta ad esempio ad una definizione più sollecita ed a condizioni più “gradite” della controversia”), tanto più che nel caso di specie le medesime contestazioni sono risultate fondate, avendo l’Istituto di credito operato illegittimi addebiti per circa 100.000,00 euro.

Per i motivi esposti, la domanda di accertamento della illegittimità della segnalazione del nominativo della società opponente alla Centrale Rischi della Banca d’Italia deve reputarsi accoglibile, considerando, altresì, come la stessa segnalazione sia avvenuta (anche) in forza di un credito- quello relativo al contratto di apertura in conto corrente - rilevatosi inesistente all’esito del presente giudizio.

Tanto appurato, all’udienza del 26.02.2019 la difesa della società P. s.n.c. ha prodotto copia di e-mail proveniente dalla difesa della terza interventrice volontaria, cessionaria del credito, nella quale si dà atto di come il nominativo della odierna opponente sia stato cancellato con effetto retroattivo dalla Centrale Rischi, sussistendo, pertanto, la sopravvenuta carenza di interesse alla richiesta di cancellazione originariamente formulata.

4.2. Ciononostante, deve addivenirsi al rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla medesima opponente, per difetto di prova dei pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della illegittima segnalazione.

Al riguardo, si osserva che - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di Legittimità al quale si ritiene di aderire - il danno non può essere considerato *in re ipsa* e derivante in sé dall’illegittimità della segnalazione, né è sufficiente la prova, da parte del danneggiato, di non aver potuto ottenere credito da altri istituti o intermediari a seguito della segnalazione: il danneggiato deve, infatti, concretamente provare il beneficio economico che avrebbe conseguito tramite l’impiego del denaro che gli è stato ingiustamente negato a causa della segnalazione (cfr. Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931).

Si legge, in particolare, nella motivazione della pronuncia ora citata che “...Errato è parimenti, a quest’ultimo proposito, l’assunto secondo cui il danno, nell’ipotesi disciplinata dall’art. 2050 c.c., ed in particolare in quella dell’illegittima segnalazione alla centrale rischi, debba essere considerato *in re ipsa*, ossia debba essere reputato sussistente per il fatto stesso dello svolgimento dell’attività pericolosa. Quantunque la locuzione “danno *in re ipsa*” si trovi talora impiegata, ma senza particolari approfondimenti, in determinati contesti normativi, anche nella giurisprudenza di questa Corte (v. da ult. Cass. 22 giugno 2016, n. 12954), deve tenersi per fermo il principio, solidamente ancorato al dettato dell’art. 1223 c.c., applicabile nel campo aquiliano per il tramite dell’art. 2056 c.c., secondo cui il danno una conseguenza dell’illecito (ovvero dell’inadempimento), ossia della lesione dell’interesse protetto, conseguenza riguardata dall’ordinamento sotto specie di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, collegati alla lesione dell’interesse protetto per i rami del nesso di causalità. Basterà allo scopo citare Cass., Sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972 ove si evidenzia che la tesi del danno *in re ipsa* “snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”: *i.e.* al risarcimento verrebbe assegnata una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa, quantunque eventualmente concorrente con altre plurime funzioni (sanzionatoria, deterrente, consolatoria eccetera) riconosciute al sistema della responsabilità civile. Può semmai ammettersi che non già il danno, ma la sua prova sia per così dire *in re ipsa*, e cioè - più precisamente - goda di facilitazioni agganciate al congegno presuntivo (artt. 2727 - 2729 c.c.), distinguendo tra conseguenze generalmente determinate, secondo l’*id quod plerumque accidit*, da una particolare lesione e conseguenze specificamente legate alla situazione del danneggiato: ma il danno, ed in particolare la “perdita”, deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione

da parte dell'interessato." - Nel caso sottoposto all'esame della Suprema Corte, dedotta la compromissione dell'accesso al credito, era stata omessa la effettiva dimostrazione, in concreto, di tale conseguenza in correlazione immediata e diretta con la illegittima segnalazione e, di conseguenza, dei pregiudizi subiti -.

Risponde, infatti, a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, quand'anche trattisi di violazione di diritti fondamentali, il danno risarcibile, non è mai *in re ipsa*, risarcibile essendo solo il danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (v. Cass., 12/6/2015, n. 12225; v. Cass., 18/11/2014, n. 24474).

Sotto il profilo patrimoniale, pertanto, la prova del pregiudizio patito può essere data mediante la dimostrazione della rinuncia, almeno temporale ai piani di espansione ovvero alla dimostrazione della perdita di competitività sul mercato, ad esempio attraverso la perdita di occasioni sfumate a causa del diniego dei finanziamenti.

Sotto il profilo non patrimoniale, detta prova può essere offerta dimostrandosi - anche solo per presunzioni - che le energie psico-fisiche, facenti capo agli amministratori della società siano state per un certo tempo dirottate verso l'individuazione di altre fonti di finanziamento e, quindi, sottratte al reperimento di nuovi clienti o all'acquisizione di altre commesse, con conseguenze reddituali e con danno non patrimoniale costituito dal patema di reperire in breve tempo fonti alternative di finanziamento.

Ciò perché - provata l'illiceità della segnalazione - devono pure essere dimostrati il pregiudizio alla reputazione e la conseguente situazione di difficoltà aziendale (per la riduzione degli affidamenti e la necessità di reperirne altri) derivati dall'altrui condotta; oltre che la disfunzione amministrativa e gestionale collegata alla ricerca di fonti di finanziamento alternative, e non ad uno stato psicologico come tale.

In ipotesi di illegittima segnalazione del debitore alla centrale rischi, sia il danno non patrimoniale alla persona, anche giuridica, con riguardo ai valori della reputazione e dell'onore sia il danno al patrimonio, possono formare oggetto della prova presuntiva, quale conseguenza per l'imprenditore di un peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale anche per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza (cfr., per tali principi, le decisioni Cass. 30 agosto 2007, n. 18316; 4 giugno 2007, n. 12929; 18 aprile 2007, n. 9233; 28 giugno 2006, n. 14977; 3 aprile 2001, n. 4881; 23 marzo 1996, n. 2576).

Tale prova, tuttavia, deve essere concretamente offerta da chi si assume danneggiato.

4.2.1. Occorre allora osservare, in termini generali, che:

secondo i principi generali, l'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione (o invocazione) dei suoi effetti giuridici e prova del medesimo (fatto allegato) ovvero, sotto altro profilo, in disponibilità dell'oggetto, disponibilità degli effetti (ove non automatici), disponibilità delle prove. Schematizzazione che va coordinata con il principio dettato dall'art. 115 c.p.c., nel senso che il giudice deve ignorare quanto le parti non hanno allegato e provato (Cass. n. 7878/2000).

Il potere d'ufficio del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici di fatti che siano stati pur sempre allegati dalla parte.

Il potere di allegazione è, infatti, in questi limiti, riflesso processuale dell'autonomia sostanziale delle parti, la quale resterebbe vulnerata, ove soggetta all'iniziativa officiosa; la disponibilità della situazione giuridica sostanziale si atteggia, in sede giurisdizionale, come potere delle parti di determinare l'oggetto della lite (Cass. Sez. un., sentenza n. 761 del 2002 anche in motivazione).

L'attività di allegazione non si soddisfa però con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare (Cass. n. 7878/2000; Cass. n. 4392/2000; Cass. n. 7153/2000; Cass. n. 15142/2003).

Senonché, con riferimento a quanto si legge in citazione, generica e, come tale processualmente irrilevante, è stata l'allegazione attorea in relazione alle circostanze di fatto concretamente utili a corroborare, in via presuntiva, la prova dell'effettivo discredito che il fatto illecito può aver generato, innanzitutto, sotto il profilo del danno non patrimoniale, astrattamente richiamandosi il pregiudizio al buon nome, alla credibilità ed alla immagine commerciale che - altrettanto astrattamente - la segnalazione alla Centrale Rischi crea.

Difetta, invero, la compiuta allegazione degli elementi fattuali idonei a ricostruire le conseguenze concrete derivanti dal lamentato illecito, non potendosi affermare - come sopra illustrato - che lo stesso sia *in re ipsa*.

Più in particolare, con riferimento ai lamentati danni all'immagine, si osserva che:

È astrattamente configurabile la risarcibilità del danno non patrimoniale allorché il fatto lesivo incida su diritti fondamentali della persona umana ovvero su una situazione della persona giuridica che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana garantiti dalla Costituzione.

Fra tali diritti rientra l'immagine della persona fisica, della persona giuridica o dell'ente.

Allorché si verifichi la lesione di tale immagine, è risarcibile, oltre al danno patrimoniale, se verificatosi, e se dimostrato, il danno non patrimoniale costituito - come danno c.d. conseguenza - dalla diminuzione della considerazione della persona fisica o dell'ente (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12929 del 04/06/2007).

Senonché, la sussistenza del danno non è automaticamente e necessariamente collegata alla falsità di quanto comunicato.

Tali fatti, benché ascrivibili a colpa, sono solo potenzialmente produttivi di danno: implicano, cioè, il pericolo dei suoi verificarsi ma non la certezza che lo stesso si sia, in concreto, prodotto e non esonerano quindi l'attore dal fornire la prova delle conseguenze dannose che, in concreto, gli siano derivate.

Tale prova può essere data, indubbiamente, con ogni mezzo, ed anche attraverso presunzioni, che debbono fondarsi, peraltro, su circostanze gravi, precise e concordanti (art. 2729 c.c.) e non sulla semplice "ragionevolezza" delle asserzioni dell'interessato circa il pregiudizio all'immagine ed il discredito professionale o personale.

La tutela risarcitoria invocata per la lesione alla reputazione commerciale e per la perdita di opportunità deve passare infatti attraverso la prova del danno sulla base di criteri assolutamente rigorosi e circostanziati, soprattutto in relazione alla sussistenza del nesso di causalità tra condotta e danno conseguente sul piano economico.

Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, come nel caso di lesione al diritto alla reputazione commerciale quale conseguenza di un ingiusto protesto, non è infatti *in re ipsa*, ma costituisce un danno conseguenza, che deve essere allegato e provato da chi ne domandi il risarcimento (cfr. Cass. n. 21865 del 2013).

Tanto evidenziato, difetta nel caso di specie la prova del danno inteso correttamente quale c.d. danno conseguenza, ribadendosi che "...In tema di responsabilità civile derivante da pregiudizio all'onore ed alla reputazione, il danno risarcibile non è "*in re ipsa*" e va pertanto individuato, non nella lesione del diritto inviolabile, ma nelle conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di tale danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice sulla base, non di valutazioni astratte ma del concreto pregiudizio presumibilmente patito dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (Cfr. Cass. n. 31537 del 2018 e 7594 del 2018).

Più in particolare giova osservare, sempre al riguardo, che:

la lesione d'un interesse protetto dalla legge è l'ovvio ed ineliminabile presupposto del danno, ma non è essa il danno;

il danno, infatti, consiste non nella lesione d'un diritto, ma nelle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate. Una lesione di diritto od interesse, dalle quali non siano derivate perdite patrimoniali o sofferenze morali, non fa sorgere alcun diritto al risarcimento, perché non esiste alcuna perdita da risarcire;

sin dal 2003, la Suprema Corte stabilì che non esistono nel nostro ordinamento "danni evento"; che la lesione del diritto o dell'interesse è solo il presupposto del diritto al risarcimento del danno; che non esistono danni *in re ipsa*; che l'accertata esistenza della condotta illecita e della lesione del diritto non fa sorgere, da sola, il diritto al risarcimento del danno, se il danneggiato non dimostra il tipo di perdita subita, l'intensità e la durata della stessa;

questi principi vennero affermati dapprima dalla Corte costituzionale, la quale in tema di danno non patrimoniale stabilì che la prova della lesione d'un diritto "...non è sufficiente ai fini del risarcimento. È sempre necessaria la prova ulteriore dell'entità del danno, ossia la dimostrazione che la lesione ha prodotto una perdita di tipo analogo a quello indicato dall'art. 1223 c.c." (Corte cost., 27-10-1994, n. 372);

in seguito, tale principio fu definitivamente ribadito dalle Sezioni unite (Sez. un., Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), e poi confermato da innumerevoli decisioni tutte conformi (Sez. 3, Sentenza n. 13071 del 25/05/2018, Rv. 648709 - 01; (Sez. 3, Sentenza n. 11269 del 10/05/2018, Rv. 648606 - 01, secondo cui "la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale "*in re ipsa*", essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato"; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 7594 del 28/03/2018, Rv. 648443 01, con specifico riferimento al danno all'onore ed alla reputazione; Sez. 3, Ordinanza n. 2056 del 29/01/2018, Rv. 647905 - 01; Sez. 3, Ordinanza n. 907 del 17/01/2018, Rv. 647127 - 03; Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 - 04, solo per citare le più recenti).

Con diretto riferimento alla fattispecie che qui ci occupa, la Suprema Corte ha chiarito che il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "*in re ipsa*", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (cfr. Cass. n. 7594 del 2018).

Occorre, al contempo, ricordare che:

l'attore che ha proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno ed i comportamenti addebitati alla controparte;

può farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 c.c., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15/02/2008).

In tema di obbligazioni contrattuali, infatti, la liquidazione del danno in via equitativa, che può aver luogo soltanto in caso di impossibilità o difficoltà di una precisa prova sull'ammontare e sull'entità del danno subito, non esonera l'interessato dall'obbligo di offrire gli elementi probatori sulla sussistenza del medesimo - la quale costituisce il presupposto indispensabile per una valutazione equitativa - per consentire che l'apprezzamento equitativo sia, per quanto possibile, limitato alla funzione di colmare solo le inevitabili lacune al fine della precisa liquidazione del danno (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15585 del 11/07/2007).

Ciò vuol dire che - mirando il risarcimento del danno alla reintegrazione del pregiudizio che determini una effettiva diminuzione del patrimonio del danneggiato, attraverso il raffronto tra il suo valore attuale e quello che sarebbe stato ove la obbligazione fosse stata esattamente adempiuta - ove diminuzione non vi sia stata (perdita subita e/o mancato guadagno), ovvero non sia stata

provata in giudizio, il diritto al risarcimento non è configurabile (Cass. Sez. un., Sentenza n. 6572 del 2006 in motivazione).

In altri termini, la forma rimediabile del risarcimento del danno opera solo in funzione di neutralizzare la perdita sofferta, concretamente, dalla vittima, mentre l'attribuzione ad essa di una somma di denaro in considerazione del mero accertamento della lesione (che qui si vorrebbe ottenere), finirebbe con il configurarsi come somma-castigo, come una sanzione civile punitiva, inflitta sulla base del solo inadempimento, ma questo istituto non ha vigenza nel nostro ordinamento (Cass. Sez. un., Sentenza n. 6572 del 2006 in motivazione; per l'inesistenza nel nostro ordinamento dell'istituto dei c.d. "danni punitivi" cfr. da ultimo Cass. sent. n. 1183 del 19.1.2007). Tanto osservato in termini generali e con diretto riferimento al caso di specie, si osserva che:

La parte opponente entro il c.d. *thema decidendum* si è limitata a dedurre in modo generico (e per ciò solo processualmente irrilevante) di avere subito danni, il tutto senza ulteriori specificazioni e precisazioni in ordine ai concreti pregiudizi riportati nella sfera patrimoniale e in quella non patrimoniale, richiamando considerazioni puramente astratte sulla lesività della illegittima segnalazione;

Per la prova dei pregiudizi subiti, la stessa ha prodotto documentazione inidonea a dimostrare la sussistenza del nesso di causalità tra la dedotta segnalazione e la revoca dei fidi (cfr. da ultimo le missive del 24.09.2018 di Ubi Banca, prodotte all'udienza del 26.02.2019);

Non risultano acquisiti elementi, anche solo presuntivi, per apprezzare, in termini concreti, lo specifico pregiudizio (patrimoniale e non patrimoniale) subito in conseguenza della illegittima segnalazione.

Più in particolare, si rileva che:

unicamente la missiva del 19.05.2015 del Monte dei Paschi di Siena, di diniego della sospensione del mutuo, fa espresso richiamo - sotto il profilo causale - anche alle informazioni rinvenenti dalla Centrale Rischi (doc. 8 fascicolo della opponente): tuttavia, nello stesso report delle segnalazioni alla Centrale Rischi del 26.03.2015 - prodotto dalla stessa parte in allegato alla seconda memoria 183 c.p.c. - risulta che il medesimo Istituto aveva autonomamente provveduto alla segnalazione del nominativo della opponente alla Centrale Rischi (sebbene ivi risulti apposta, a penna, la dicitura "*omisis*"); non può dunque ritenersi acquisita la prova che fu proprio la segnalazione per cui è causa ad avere ingenerato il diniego citato; al contempo, difetta la dimostrazione del pregiudizio che, concretamente, detto diniego ha determinato in termini di effettività delle perdite subite o del mancato guadagno (cfr. il vuoto al riguardo);

la missiva del 13.11.2014 di Banca Marche (doc. 9 allegato alla seconda memoria 183 c.p.c.) contiene un'unica richiesta di acquisizione di documentazione reddituale riferita alla situazione patrimoniale della opponente e non già di diniego del fido, circostanza che ne esclude il rilievo ai fini del decidere; Le missive del 24.09.2018 di Ubi Banca fanno riferimento alla revoca dei fidi in essere con la società opponente, senza che - anche al riguardo - risulti alcun espresso richiamo alla avvenuta segnalazione.

In tale contesto, deve dunque addivenirsi al rigetto della richiesta attorea di risarcimento del danno, in quanto non provato nella sua esistenza.

5. In conclusione, l'opposizione proposta deve essere parzialmente accolta e, conseguentemente, revocato il decreto ingiuntivo, con condanna delle parti opponenti al pagamento della somma di euro 93.846,05 in favore dell'Istituto di credito opposto, Banca (*omisis*), il quale - pur dopo l'intervento volontario della cessionaria - non risulta essere stato estromesso ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in assenza di richiesta sul punto.

5.1. Le spese di lite, in considerazione dell'esito della controversia, vengono interamente compensate tra le odierne parti in causa. Si addivene a tale conclusione, da un lato, in ragione del notevole ridimensionamento del credito rivendicato e, dall'altro, in ragione del rigetto della

domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dagli opposenti per la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, nonostante la stessa tale sia risultata all'esito del giudizio.

Sul punto, giova ricordare che nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l'opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, nel quale il regolamento delle spese processuali, che deve accompagnare la sentenza con cui è definito, va effettuato in base all'esito della lite: ne consegue che, ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c. la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l'iniziativa processuale dell'opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell'opposto, che ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte del credito, che gli è riconosciuta (cfr. per tutte, Cass. n. 19120 del 2009).

5.2. Le spese di CTU, come già liquidate in atti, in ragione degli esiti della stessa e della riconosciuta fondatezza delle doglianze sollevate in punto di illegittimità dei praticati addebiti, vengono poste a carico definitivo dell'Istituto di credito, con diritto per le parti attrici - opposenti che le abbiano nel frattempo anticipate, a rivalersene per intero nei confronti della controparte.

P.Q.M.

Il Tribunale di Spoleto in persona del giudice designato, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa così provvede:

- ACCOGLIE parzialmente la domanda e le opposizioni proposte da P.C., T.I. s.r.l., P.T. s.n.c. in persona dei rispettivi legali rappresentati p.t. e P. R. nei confronti della Banca (*omissis*), per le causali di cui in motivazione;
- DICHIARA, per l'effetto, l'illegittimità degli addebiti effettuati in relazione al rapporto di conto corrente bancario n. (*omissis*) e collegata apertura di credito dell'(*omissis*) a danno della correntista, P.T. s.n.c., in punto di anatocismo, di applicazione di commissione di massimo scoperto, di interessi passivi ultralegali, di spese addebitate e non pattuite, nei limiti di cui in parte motiva;
- ACCERTA E DICHIARA, in ragione della rideterminazione dei reciproci rapporti dare-avere che il credito vantato dalla Banca (*omissis*), depurato dagli illegittimi addebiti di cui sopra ed operata la compensazione, in relazione al conto corrente summenzionato, è pari alla somma di euro 93.846,05 (in luogo di euro 194.428,25 richiesti con la domanda giudiziale), essendo stati operati illegittimi addebiti a danno della correntista per complessivi euro 100.582,40;
- REVOCA, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto n. (*omissis*);
- CONDANNA gli attori opposenti, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 93.846,05 in favore della convenuta opposta Banca (*omissis*), oltre agli interessi legali dalla data della domanda monitoria (19.11.2014) al saldo effettivo;
- ACCERTA e DICHIARA la illegittimità della segnalazione del nominativo della P. Tessile s.n.c. alla Centrale Rischi della Banca d'Italia, dichiarando la sopravvenuta carenza di interesse ad agire in relazione alla richiesta cancellazione, per le causali di cui in motivazione;
- RIGETTA la domanda risarcitoria ricollegata alla illegittimità della segnalazione, per le causali di cui in motivazione;
- COMPENSA interamente tra le parti le spese di lite, per le causali di cui in motivazione;
- PONE le spese di CTU, come già liquidate in atti, a carico definitivo dell'Istituto di credito opposto nei giudizi riuniti, con diritto per le attrici che le abbiano nel frattempo anticipate per l'intero a rivalersi nei confronti della controparte.

Spoleto, 1.03.2020

Il Giudice  
Dott.ssa S.T.